



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 295

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 ottobre 2014

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	15
<i>Plenaria</i>	»	16
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	32
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	37
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 129)</i>	»	40
<i>Plenaria</i>	»	40
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 117)</i>	»	72
<i>Plenaria</i>	»	73
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	»	101
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	102
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	108
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 5)</i>	»	114
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i>	»	115

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato mafia</i>	<i>Pag.</i> 116
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 116
<i>Plenaria</i>	» 116

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	» 119
---------------------------	-------

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 120
<i>Plenaria</i>	» 120

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 21 ottobre 2014

Plenaria

208^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1344) PALMA. – *Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1552) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1070) *BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(1626) *Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

(361) *RANUCCI e Francesca PUGLISI. – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali*

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore CRIMI (*M5S*), riservandosi un esame più puntuale in sede emendativa, segnala alcune questioni meritevoli di approfondimento.

Innanzitutto, in merito al riordino delle funzioni di tutela dell'ambiente e del territorio, previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), ritiene opportuno istituire un corpo di polizia, comprendente anche il Corpo forestale dello Stato, con specifiche competenze in materia di presidio ambientale. In riferimento alla lettera *b*), invece, formula osservazioni critiche circa l'attribuzione al Governo di un'ampia delega per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato, con lo scopo di rafforzare contestualmente il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale disposizione, a suo avviso, appare imprimere una pericolosa svolta autoritaria, soprattutto in presenza di una legge elettorale chiaramente maggioritaria e del progetto di riforma costituzionale che, oltre a prevedere il superamento del bicameralismo perfetto, accresce notevolmente le prerogative del Governo in Parlamento.

Pur apprezzando il tentativo di ordinare e classificare le amministrazioni pubbliche, rileva che ciò potrebbe determinare dubbi interpretativi nell'applicazione delle leggi già vigenti.

Sottolinea, quindi, che il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 5, volto a modificare l'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, sembra limitare la facoltà di intervento dell'amministrazione in via di autotutela, a fronte dell'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale avviate previa segnalazione certificata, ma in assenza dei requisiti richiesti.

Infine, ritiene impropria l'attribuzione al Governo della facoltà di definire, con riferimento alle società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, i criteri di scelta tra modello societario e modello dell'amministrazione autonoma, ovvero i criteri per l'internalizzazione. Sarebbe compito del Parlamento, infatti, precisare i principi direttivi nell'ambito dei quali il Governo dovrà esercitare la delega.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene condivisibile l'intento – enunciato all'articolo 1 – di introdurre semplificazioni per agevolare l'erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, tuttavia, sarebbe opportuno richiamare la normativa in tema di autocertificazione, spesso invece disattesa, e ampliare la possibilità di effettuare pagamenti elettronici anche a favore dei gestori dei servizi di pub-

blica utilità. Cita, ad esempio, il pagamento del bollo auto presso lo sportello dell'ACI.

Esprime, quindi, valutazioni molto critiche sugli articoli 2 e 3 del disegno di legge, volti a modificare, rispettivamente, la disciplina in materia di conferenza dei servizi e di silenzio assenso tra amministrazioni. A suo avviso, infatti, la ridefinizione dei meccanismi decisionali della conferenza, con l'introduzione del principio di maggioranza, potrebbe avere effetti dannosi dal punto di vista della tutela ambientale, in considerazione dell'estensione, prevista all'articolo 3 del disegno di legge, delle disposizioni sul silenzio assenso anche alle amministrazioni preposte alla difesa del territorio. Inoltre, al fine di garantire una efficace istruttoria per la composizione degli interessi pubblici in sede di conferenza dei servizi, sarebbe opportuno individuare le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici da coinvolgere nel procedimento decisionale.

Quanto all'articolo 5, ritiene non condivisibile la proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 21-*quiquies* della legge n. 241 del 1990. Sottolinea, infatti, che, in sede applicativa, potrebbe risultare difficile per le amministrazioni valutare se effettivamente il mutamento della situazione di fatto fosse non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzatorio, tale da consentire la revoca del provvedimento. Inoltre, critica l'esclusione della revoca per i provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici.

Rileva, quindi, la necessità di un riordino complessivo del comparto sicurezza, che non può limitarsi all'assorbimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato in quelle delle altre Forze di polizia. Peraltro, il Corpo forestale ha competenze specifiche in campo ambientale e di tutela della biodiversità agroalimentare, a cui – a suo giudizio – sarebbe pericoloso rinunciare. Sarebbe opportuno, invece, approfondire la questione dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale, attualmente sottratti al controllo statale.

Dissente, inoltre, dall'ipotesi di abolire la figura del segretario comunale, che ha la funzione di controllo di legittimità degli atti, e di prevedere un ruolo unico della dirigenza pubblica direttamente vincolato al Presidente del Consiglio. Tale disposizione, in considerazione della revisione della rete organizzativa degli uffici territoriali del Governo e dell'attribuzione ai prefetti della responsabilità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, sembra configurare in senso eccessivamente verticistico l'amministrazione dello Stato.

Conclude, auspicando un'ampia disponibilità al confronto da parte del Governo.

Il senatore MARAN (*SCpI*) condivide l'intento del Governo di avviare un processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, che potrebbe restituire capacità competitiva ad un settore pubblico gravemente inadeguato e in ritardo rispetto a quelli degli altri Paesi europei.

Riservandosi un esame puntuale in sede di discussione degli emendamenti, sottolinea che occorrerebbe un provvedimento organico e specifico

in materia di riorganizzazione delle Forze di polizia. Ritiene valido il modello adottato nei Paesi dell'OCSE, nei quali due soli corpi di polizia svolgono le funzioni di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità. A suo avviso, infatti, la presenza di un numero elevato di forze dell'ordine determina sovrapposizione di competenze, incapacità di coordinamento e inefficienze. In tale ottica, annuncia la presentazione di un emendamento per il riordino delle forze di polizia impegnate in mare.

L'esame del disegno di legge delega del Governo, tuttavia, offre l'occasione per avviare l'adeguamento della forma di organizzazione territoriale dello Stato, svincolandola dalla dimensione provinciale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede alcuni chiarimenti in merito all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 15, comma 1, lettere *b*) e *d*). A suo avviso, il Governo dovrebbe precisare secondo quali principi intende esercitare la delega in merito alla definizione dei criteri di scelta sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, nonché alla determinazione dei criteri per l'individuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica e per la definizione degli ambiti territoriali ottimali. Sarebbe opportuno chiarire, infatti, se la disciplina che sarà prevista dal Governo con i decreti attuativi sarà conforme alla volontà espressa dai cittadini con il *referendum* del 2001.

Infine, ritiene inopportuno che il Governo preveda nel disegno di legge delega l'applicazione della legge n. 56 del 2014, in materia di enti locali, prima che sia approvato il progetto di riforma costituzionale che incide in misura significativa anche sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1307 E CONNESSI (IDENTIFICAZIONE APPARTENENTI FORZE DELL'ORDINE)

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 1307, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, su richiesta del senatore Pagliari, propone che a partire dalla prossima settimana, l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1151 in materia di riconoscimento della lingua italiana dei segni.

Propone, inoltre, che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, sia anticipata alle ore 14.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1307**Art. 1.****1.1**

GASPARRI, MALAN

Sopprimere l'articolo.
_____**1.2**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, comunque impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di caratteristiche delle divise.».
_____**1.3**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 2.
_____**Art. 2.****2.1**

GASPARRI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

2.2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1».

2.3

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la fascia tricolore o un altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui all'articolo 1.».

Art. 3.**3.1**

GASPARRI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1».

3.3

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore il codice alfanumerico che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.».

3.4

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 4, sopprimere le parole: «, secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1».

Art. 4.**4.1**

GASPARRI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

4.2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la parola: «strumenti,», aggiungere la seguente: "armi,".

4.3

MANCONI, LO MORO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto comunque divieto al personale delle Forze di polizia di portare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso.».

4.4

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle Forze di polizia, anche se autorizzato a operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente

alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.».

4.5

MANCONI, LO MORO, DE CRISTOFARO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

3. Alle stesse sanzioni è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.».

4.6

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 21 ottobre 2014

Sottocommissione per i pareri

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 3^a e 6^a riunite:

(1327) Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan: parere non ostativo;

alla 9^a Commissione:

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccognini ed altri; Schullian ed altri: parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Plenaria**154^a Seduta***Presidenza del Presidente***PALMA**

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il vice ministro dello stesso Dicastero Costa.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA avverte che nella seduta odierna si procederà all'avvio dell'esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421 di modifica dell'articolo 278 del codice penale; si proseguirà poi con l'illustrazione di una proposta di parere sull'atto del Governo n. 110 e, infine, con la trattazione dei disegni di legge n. 1070 e connessi in materia di responsabilità civile dei magistrati. Questi ultimi provvedimenti, ricorda alla Commissione, risultano inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea di questa settimana.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), ribadendo quanto già sostenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso giovedì, insiste affinché sia assicurata priorità nell'esame ai disegni di legge n. 19 e connessi.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che, in considerazione dei reiterati solleciti governativi e della calendarizzazione in Assemblea, debba essere assicurata prioritaria trattazione ai disegni di legge n. 1070 e connessi in materia di responsabilità civile dei magistrati. Analoga esigenza di speditezza di esame non sembra invece supportare la decisione di avviare tempestivamente l'esame dei provvedimenti di abrogazione dell'articolo 278 del codice penale. Concorde con il senatore Cappelletti sull'esigenza di riavviare l'esame dei disegni di legge 19 e connessi.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dopo brevi considerazioni sull'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge relativi all'articolo 278 del codice penale, evidenzia l'assoluta priorità dell'esame dei di-

segni di legge 1070 e connessi, dato che, con riferimento alla legislazione vigente, è pendente una procedura di infrazione comunitaria.

Dopo brevi interventi sul calendario dei lavori dei senatori LUMIA (PD) e CAPPELLETTI (M5S), il presidente PALMA precisa che i disegni di legge n. 19 e connessi risultano inseriti nel calendario dei lavori della Commissione e che la loro trattazione non può per il momento considerarsi prioritaria, dato peraltro che non solo il Governo ha già preannunciato la presentazione di un disegno di legge in materia, ma risultano all'ordine del giorno altri provvedimenti dei quali la calendarizzazione in Assemblea impone l'esame.

IN SEDE REFERENTE

(667) CIAMPOLILLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

(1421) GASPARRI. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PALMA, in sostituzione del senatore Giovanardi, riferisce sui disegni di legge in titolo, i quali recano identico contenuto. Entrambi dispongono l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale e provvedono ad espungere ogni riferimento al reato di offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato nelle altre norme del codice Rocco.

I due disegni di legge tendono a ulteriormente modificare il quadro dei reati di opinione in una fase storica in cui, peraltro, la risposta punitiva per il delitto in questione appare decisamente eccessiva, dal momento che per il reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica è prevista la reclusione da uno a cinque anni.

Ulteriori indici dell'anacronismo della norma si scorgono nell'articolo 313 dello stesso codice che reca la condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia per la persecuzione del delitto al nostro esame. Si tratta, evidentemente, di un'impostazione assai risulante sia dei rapporti tra magistratura ed Esecutivo sia della rilevanza penale delle condotte delittuose che ledono il bene giuridico della personalità interna dello Stato. Il difetto di proporzionalità ed adeguatezza delle pene si evince anche dalla previsione dell'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale e dall'applicabilità di misure cautelari personali verso il soggetto attivo del reato.

La sparuta giurisprudenza repubblicana che concerne il reato di cui all'articolo 278 consente di concludere che tale delitto, per essere integrato, non abbia bisogno di un elemento soggettivo doloso particolarmente intenso o diretto a scopi di carattere sovversivo o di contrasto ai valori costituzionali; è sufficiente, in altre parole, la volontà di arrecare un danno al prestigio della più alta carica dello Stato o all'onore della persona che la ricopre *pro tempore*. Per tali ragioni, appare evidente che, nell'impianto

complessivo dei delitti puniti dalla disciplina codicistica, non dovrebbe trovare spazio una fattispecie incriminatrice di tale portata, contraddistinta da una risposta punitiva elevata e, infine, capace di integrare un ingiustificato limite oggettivo alla libertà d'espressione e alla critica politica intesa in senso generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (n. 110)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre

Il relatore DI MAGGIO (*PI*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) chiede di poter integrare con ulteriori spunti la proposta di parere illustrata dal relatore, con particolare riferimento al tema della tutela delle minoranze che deve essere offerta non solo grazie alle azioni positive di genere, ma anche garantendo rappresentanza alle liste elettorali che non risultano vincitrici. Quanto, poi, all'osservazione concernente l'articolo 8 dello schema di decreto, ritiene che i rischi connessi all'esercizio delle funzioni di presidente della commissione elettorale da parte del presidente del Consiglio dell'ordine, debba risolversi con la previsione di un'incompatibilità secca, allorquando il presidente uscente è nuovamente candidato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) conviene sui rilievi svolti dal senatore Falanga e invita la Commissione e il relatore a soffermarsi sulla logica insita nell'ipotesi da un lato di fissare un periodo per l'esercizio delle votazioni tanto ampio da arrivare a sei giorni e, dall'altro, prevedere meccanismi di voto elettronico che non paiono assicurare garanzia di trasparenza nè effettivo contributo alla vita associativa degli avvocati.

Con riguardo alla proposta di parere formulata dal relatore DI MAGGIO (*PI*), interviene il senatore BUCCARELLA (*M5S*) il quale rileva come sia opportuno inserire nel corpo del parere un'osservazione capace di svolgere il principio del rispetto delle minoranze nell'esito della consultazione elettorale per la formazione dei Consigli, in modo tale da assicurare, oltre alla rappresentanza di genere, anche la garanzia di un diritto di tribuna in favore delle liste risultate perdenti.

Tale obiettivo sarebbe perseguibile introducendo nello schema di parere un'esplicita osservazione concernente l'articolo 9 del testo. Il comma

5 dell'articolo 9, in particolare, dovrebbe prevedere un riferimento alla tecnica di voto limitato. Per il resto, conviene con quanto sostenuto dal senatore Falanga.

Il senatore CUCCA (*PD*), premesso che le disposizioni contenute nello schema di decreto sono lungamente attese dall'intero mondo dell'avvocatura, auspica che ci si possa soffermare con attenzione su puntuali miglioramenti del sistema di voto, così da garantire il rispetto sia delle minoranze di genere che delle liste risultate non vincitrici in esito allo svolgimento delle elezioni consiliari.

Il senatore LUMIA (*PD*) concorda pienamente con i rilievi svolti dal senatore Cucca e anche con quelli illustrati dai senatori intervenuti in precedenza. Il rispetto delle minoranze inteso in un'accezione articolata e composita costituisce garanzia del procedimento e dell'esito elettorale. In particolare, sul tema del regime di incompatibilità tra il ruolo del presidente del Consiglio dell'ordine e la presidenza del seggio elettorale, auspica che una puntuale osservazione possa risultare dirimente.

Anche secondo il senatore GIOVANARDI (*NCD*) la proposta di parere illustrata dal relatore Di Maggio si appalesa logica e condivisibile, pur rilevando che occorre garantire il massimo della effettività della vita associativa da parte di tutti i membri dell'avvocatura. È in tale direzione che auspica che il parere della Commissione possa fornire un contributo positivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

– e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il presidente PALMA dà la parola al relatore affinché esprima il proprio parere sugli emendamenti e subemendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 2.1002 e 2.1002 (testo 2), con conseguente decadenza dei subemendamenti ad essi riferiti.

Dopo essersi rimesso alla Commissione sui subemendamenti 2.1002 (testo 3/1) e 2.1002 (testo 3/2) 2.1002 (testo 3/9), esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.1002 (testo 3/5) 2.1002 (testo 3/6) 2.1002 (testo 3/11) 2.1002 (testo 3/13) e 2.1002 (testo 3/18). Sulle restanti proposte subemendative riferite all'emendamento 2.1002 (testo 3) invita i presentatori a ritirarle riservandosi, in caso di mancato ritiro, di esprimere parere contrario. Si rimette altresì alla Commissione sull'emendamento 2.112, il quale può essere considerato riferito, come subemendamento, all'emendamento 2.1002 (testo 3).

Con riguardo agli emendamenti accantonati all'articolo 5 si rimette alla Commissione sul subemendamento 5.0.1000/1 e invita invece i presentatori a ritirare, riservandosi di esprimere parere contrario, in caso di mancato ritiro, l'emendamento 5.0.101 e i subemendamenti 5.0.1000/2, 5.0.1000/3, 5.1000/4.

Il ministro ORLANDO esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ed emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.1001, 2.1002 (testo 3) e 5.0.1000, dei quali illustra tre possibili proposte di riformulazione in un testo 2.

Il presidente PALMA ritiene che le proposte avanzate dal Governo non possano considerarsi quali riformulazioni di emendamenti, ma debbano essere qualificate come autonome proposte emendative.

Dopo brevi interventi dei senatori BARANI (*GAL*), CASSON (*PD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il ministro ORLANDO osserva come le proposte del Governo si pongano in linea con quanto contenuto nel disegno di legge n. 1626. In particolare, con tali emendamenti si intende intervenire coerentemente sul filtro di ammissibilità, sull'azione di rivalsa e sulla determinazione del *quantum* da risarcire.

I senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e GIARRUSSO (*M5S*) chiedono che con riguardo alle nuove proposte emendative del Governo, sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Si unisce a tale richiesta anche il senatore GIOVANARDI (*NCD*).

Segue un breve dibattito, cui prendono parte i senatori CAPPELLETTI (*M5S*) e FALANGA (*FI-PdL XVII*), concernente la durata del termine per la proposizione degli emendamenti riferiti alle nuove proposte del Governo.

La seduta sospesa alle 14,50 è ripresa alle ore 15.

Il presidente PALMA propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove proposte governative per le ore 18 di giovedì 30 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il senatore LUMIA (*PD*) e il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), al fine di facilitare i lavori della Commissione, preannunciano il ritiro dei propri emendamenti riferiti all'articolo 2 e volti ad aggiungere nuovi articoli dopo l'articolo 5 del disegno di legge n. 1070.

Il presidente PALMA rende noto che, in forza del ritiro di tali proposte emendative, tutti i subemendamenti già presentati e ad esse riferiti si intendono decaduti. Precisa, peraltro, che avrà particolare cura di valutare la proponibilità di tutti gli emendamenti presentati da ultimo, così da evitare che siano poste in votazione proposte su cui la Commissione ha già deliberato nel corso delle precedenti fasi dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di «tempo delle elezioni e determinazione dei seggi», si ritiene opportuno individuare la data per la convocazione delle elezioni in un preciso spazio temporale e, in particolare, tra il 15 novembre e il 30 novembre. Ciò al fine di consentire la presentazione di candidature individuali e di lista con un congruo e determinato preavviso. Ne discenderebbe, pertanto, l'ordinato svolgimento della propaganda elettorale e un più ampio e completo apporto informativo a disposizione dell'elettorato attivo del Foro;

2) con riguardo al medesimo articolo 3 rileva precisare che, poiché l'individuazione del numero degli iscritti risulta necessario per la determinazione del numero di consiglieri da eleggere, è opportuno aggiungere al comma 1, lettera a), le parole «avuto riferimento al numero degli iscritti al giorno antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea»;

3) con riferimento all'articolo 4, che concerne la materia della «convocazione elettorale», si propone la modifica del primo comma nel senso che segue: «Il presidente, previa delibera del Consiglio, stabilisce la data per l'inizio delle operazioni di voto con almeno 30 giorni di anticipo sul loro svolgimento»;

4) al fine di garantire ulteriori margini di certezza nel sistema elettorale, occorre aggiungere un articolo riguardante l'esatta individuazione dell'elettorato attivo e passivo. La norma potrebbe essere del seguente tenore: «Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente al termine ultimo per la presentazione delle candidature, e presentino la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 6.»;

5) circa l'articolo 8, si prospetta l'opportunità di inserire una disposizione che attribuisca la facoltà al presidente e al segretario del Consiglio dell'ordine degli avvocati di delegare le rispettive funzioni di presidente e segretario della Commissione elettorale;

6) con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di schede elettorali ed espressioni del voto, si segnala l'opportunità di esplicitare l'ammissibilità di espressioni di voto anche in numero inferiore ai due terzi e, in tale prospettiva, occorre modificare il comma 5 nel senso che segue: «Nella sola ipotesi di voto destinata ai due generi, le preferenze possono essere espresse sino ad un numero pari a quello complessivo dei componenti da eleggere fermo restando il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.»;

7) infine, con riferimento all'articolo 13, riguardante la materia dello scrutinio delle schede si prospetta l'ipotesi di prevedere il caso di omonimia tra candidati e non candidati, esplicitamente disponendo che il voto chiaramente attribuito ad un non candidato non determina l'annullamento della scheda ma esclusivamente l'annullamento della singola preferenza; rimarrebbe chiaro, altresì, che in caso di omonimia tra candidati, l'elettore può supplire con l'indicazione della data di nascita.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1070

Art. 2.

2.300

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

2.1002 testo 3/1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 3.

2.1002 testo 3/2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

- a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

c) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».

Conseguentemente sopprimere il capoverso 3-bis.

2.1002 testo 3/3

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Danno luogo a responsabilità civile a titolo di colpa grave le condotte del magistrato che consistono:

a) in una grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

b) nell'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

c) nella negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

d) nella emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».

2.1002 testo 3/3a

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Per valutare la gravità della colpa si tiene conto, tra l'altro, del livello di chiarezza e di precisione della norma violata, del grado di inescusabilità dell'errore di diritto o di fatto, del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati o del comportamento tenuto con il tenore letterale della norma o con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre colpa grave. Costituisce altresì colpa grave il discostarsi, senza una adeguata motivazione, dalla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/4

D'ASCOLA

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è con certezza esclusa dagli atti del provvedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta con certezza dagli atti del procedimento, purché rilevante ai fini dell'atto, del provvedimento o della decisione;

d) la emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, ovvero con motivazione del tutto insufficiente».

2.1002 testo 3/5

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» con le seguenti: «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».

Conseguentemente, nel medesimo comma 3, lettera c), sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione» con le seguenti: «di ogni fatto rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alle lettere b) e c) sostituire le parole: «di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione,» con le seguenti: «di un fatto».

2.1002 testo 3/7

DE CRISTOFARO, MUSSINI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alla lettera b) sopprimere le parole: «purché rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/8

MUSSINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, alla lettera c) sopprimere le parole: «purché rilevante ai fini della decisione».

2.1002 testo 3/9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), nel comma 3, sopprimere la lettera e).

2.1002 testo 3/10

DE CRISTOFARO, MUSSINI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, sopprimere la lettera e).

2.1002 testo 3/11

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) il non aver tenuto conto, senza adeguata motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/12

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), sopprimere la seguente parola: «adeguata».

2.1002 testo 3/13

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, in ogni caso, esclusa la colpa grave nel caso in cui sussiste contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.1002 testo 3/14

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché non sussista contrasto interpretativo».

2.1002 testo 3/15

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 3-bis».

2.1002 testo 3/16

MUSSINI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

«Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea.

Al fine di determinare se vi sia stata manifesta violazione della legge, devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa di cui al comma 2, e, in ogni caso, il grado di chiarezza è precisione delle disposizioni violate, il carattere internazionale della viola-

zione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, nonché l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2.1002 testo 3/17

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «il diritto dell'Unione europea» con le seguenti: «le disposizioni di diritto comunitario aventi diretta applicabilità o effetto diretto».

2.1002 testo 3/18

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione».

2.1002 testo 3/19

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso» con le seguenti: «Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore».

2.1002 testo 3/20

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero».

2.1002 testo 3/21

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, sopprimere le parole: «ovvero del comportamento tenuto».

2.1002 testo 3/22

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

All'emendamento 2.1002 (testo 3), capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: «sempre».

2.301

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (*Azione di rivalsa*) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

Art. 5.

5.0.300

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 5-bis

(Modifiche all'azione di rivalsa)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 ottobre 2014

Plenaria**296^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore LAI (PD) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti identici o sostanzialmente corrispondenti a quelli già presentati nella Commissione di merito, che si ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.41, 1.45, 1.46, 1.48, 1.0.1, 1.0.3, 3.23 (limitatamente alla lettera c)), 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 5.9, 9.0.2, 9.0.3, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 17.0.2, 18.0.2, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.49, 19.50, 19.51, 20.0.2, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11. Conferma, poi, un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.44, 19.7 e 19.0.1. In merito agli emendamenti di nuova presentazione, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.306, 3.311, 5.301, 11.0.301, 13.300, 16.0.300, 19.303, 19.0.300 e 20.0.301. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.302. Occorre, poi, valutare le proposte 2.301, 2.302 e 21.0.300. Chiede, infine, conferma dell'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, connessi agli emendamenti

14.0.300, 16.301 e 16.600. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione del Relatore sugli emendamenti recanti maggiori oneri e su quelli per i quali risulta necessario acquisire la relazione tecnica. Conviene, altresì, sull'opportunità di ribadire un parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.44, 19.7 e 19.0.1.

Per quanto riguarda, invece, le proposte su cui risulta opportuno un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.301, che attiene all'ambito applicativo dell'istituto del gratuito patrocinio, mentre rileva il carattere ultroneo della copertura finanziaria della proposta 2.302. Esprime, poi, un avviso non ostativo sull'emendamento 21.0.300 e conferma l'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, derivanti dalle proposte 14.0.300, 16.301 e 16.600.

Il presidente SANGALLI concorda con le valutazioni formulate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.41, 1.45, 1.46, 1.48, 1.0.1, 1.0.3, 3.23 (limitatamente alla lettera c)), 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 5.9, 9.0.2, 9.0.3, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 17.0.2, 18.0.2, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.49, 19.50, 19.51, 20.0.2, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.9, 21.0.10, 21.0.11, 1.306, 3.311, 5.301, 11.0.301, 13.300, 16.0.300, 19.303, 19.0.300, 20.0.301 e 5.302. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.44, 19.7, 19.0.1 e 2.301. Sull'emendamento 2.302, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: »conseguentemente« fino alla fine della proposta emendativa. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1314) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010
(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUALDANI (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma del fatto che l'implementazione dei punti di collaborazione di cui all'arti-

colo 1 dell'Accordo – qualora produttivi di oneri – siano rimessi ad appositi provvedimenti attuativi volti ad individuare anche gli adeguati mezzi di copertura.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1532) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e del Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CHIAVAROLI (NCD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire chiarimenti sulla congruità della quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica, posto che la stima dei costi per le videoconferenze appare sovrastimata, mentre, al contrario, sembra essere sottostimato l'onere derivante dal costo dei biglietti aerei.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. – Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice CHIAVAROLI (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, al fine di appurare, con riferimento all'articolo 14, la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla Relatrice.

Il presidente SANGALLI propone, pertanto, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1554) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Verducci, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti acquisiti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1324) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) ed *i*), occorre richiedere elementi atti a comprovare l'effettiva possibilità, da parte degli atenei, di provvedere all'attivazione dei previsti corsi nell'ambito della propria autonomia gestionale e avvalendosi delle sole risorse per loro già previste nell'ambito delle dotazioni ordinarie e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai decreti delegati di cui all'articolo 9, comma 2, occorre valutare la previsione del parere anche delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 10, istitutivo del ruolo unico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, si richiedono gli elementi idonei a fornire un riscontro in merito alla congruità dei parametri adottati dalla Relazione tecnica nella determinazione dell'onere, nonché un prospetto pluriennale degli effetti finanziari aggiuntivi attesi dall'istituzione del nuovo ruolo, in relazione alle unità che è stabilito vi affluiranno, fornendosi, a tal fine, anche i prospetti di computo del differenziale medio annuo unitario da porre a carico del *budget* assunzionale. Per i profili di copertura, pur considerando che gli effetti del maggiore onere – secondo la Relazione tecnica assai limitati, venendo assorbiti dalle due o tre unità annue che cesseranno dal servizio, per i prossimi anni, dall'attuale dirigenza sanitaria – risulteranno comunque a carico delle risorse che si renderanno disponibili per effetto del *turn over* del dicastero, an-

drebbero comunque acquisite adeguate assicurazioni in merito alla piena compatibilità del meccanismo di «assorbimento» previsto, con la programmazione delle assunzioni che si renderanno necessarie a garantire, anche nei restanti profili professionali, per i prossimi anni, i livelli minimi di funzionamento del medesimo dicastero. In merito all'articolo 14, richiede elementi circa l'effettiva possibilità che il Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.), sia pure come mera estensione e integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, possa essere realizzato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la sua implementazione potrebbe richiedere un cospicuo sforzo in termini di *software* e aggiornamento del personale dedicato. Richiede, poi, elementi di analogo tenore in merito all'articolo 21, in ordine alla gestione dell'anagrafe degli equidi. Altresì, con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, si segnala l'opportunità di escludere la corresponsione di emolumenti di qualsiasi tipo e di rimborsi al medico veterinario presente nella commissione di vigilanza. Per quanto concerne l'articolo 19, recante delega al Governo in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani, chiede conferma che i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere g), h) ed n), possano essere attuati senza la previsione di ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Per ulteriori rilievi, rinvia al *dossier* n. 61/2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'opportunità di prevedere, sugli schemi dei decreti di attuazione, anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, nonché di inserire l'esplicito divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese di qualunque tipo ai componenti della commissione preposta alla gestione dell'anagrafe degli equini.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 21 ottobre 2014

Plenaria

147^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Baretta.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi (n. 106)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) ribadendo quanto già espresso nel corso della discussione sul provvedimento in esame rende noto che sono in corso contatti con il relatore del parere presso la VI Commissione della Camera dei deputati al fine di pervenire a osservazioni condivise.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (100-bis)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 2, comma 3, lettera *a*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame. Parere favorevole)

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) si dichiara soddisfatto dell'esito delle osservazioni a suo tempo espresse dalla Commissione, valutate le modifiche apportate al testo da parte del Governo. In particolare, evidenzia la portata delle modifiche all'articolo 7, che vanno nella direzione del «catasto partecipativo» e cioè di un processo di revisione del catasto stesso condotto e guidato dall'Agenzia delle Entrate con l'apporto di soggetti esterni, segnatamente professionisti o associazioni di categoria. Rimettendo alla Commissione la valutazione delle osservazioni non accolte dal Governo, peraltro di portata marginale, propone un parere favorevole senza ulteriori osservazioni.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, dichiarandosi soddisfatto per le modifiche apportate, che rispondono alle istanze avanzate dagli ordini professionali.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, condividendo la proposta del Presidente-relatore.

Il senatore MOLINARI (*M5S*), rilevando che sono state accolte le osservazioni più rilevanti dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica, pur esprimendo rilievi sul ruolo riservato al prefetto nella composizione delle nuove commissioni censuarie e sull'estensione della competenza territoriale delle stesse.

Il presidente Mauro Maria MARINO, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole che è approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) domanda, a motivo della contestuale convocazione di una riunione del Gruppo, di modificare l'orario della seduta di domani, mercoledì 22 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO, sentita la Commissione, accoglie tale richiesta e propone di convocare la seduta, già convocata per le ore 14,30, alle ore 13,15.

Conviene le Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta già convocata alle ore 14,30 di domani, mercoledì 22 ottobre, è anticipata alle ore 13,15.

La seduta termina alle ore 15,15.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 21 ottobre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 129

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE*

Plenaria

133^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione,
l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta 15 ottobre nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Elena Ferrara ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, riservandosi tuttavia di apportare alcune modifiche conseguenti ai suggerimenti avanzati dai Commissari.

La relatrice Elena FERRARA (PD) dà conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, dichiarando di aver introdotto, come osservazione n. 2, un richiamo all'articolo 7 e alla necessità di prevedere una *governance* unitaria del Sistema nazionale della ricerca, in linea con i contenuti della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (Doc. XXIV, n. 36).

Fa presente altresì di aver recepito all'osservazione n. 4, lettera c), le considerazioni del senatore Bocchino circa l'ipotesi di creare una categoria unitaria dell'alta formazione universitaria e della ricerca. In proposito, rinnova comunque le proprie perplessità, già espresse nella precedente seduta, tanto più che l'inclusione dell'università, dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) e della ricerca in un unico comparto non risponde esattamente agli impegni assunti dall'Esecutivo nell'ambito della predetta risoluzione sugli enti pubblici di ricerca.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA afferma che l'osservazione n. 2 andrebbe mantenuta in termini generali, tenuto conto che nella citata risoluzione si faceva riferimento ad una cabina di regia interministeriale, mentre non si radicava alcuna competenza sulla Presidenza del Consiglio dei ministri. Reputa poi opportuno sopprimere l'osservazione n. 4, lettera c), per le motivazioni già esposte dalla relatrice.

La senatrice DI GIORGI (PD) tiene a precisare che le osservazioni nn. 2 e 4, lettera c), sono il frutto di un lavoro già condiviso dalla Commissione in occasione dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca che ha peraltro registrato un voto unanime di tutti gli schieramenti. Annette dunque particolare importanza a tali osservazioni, ritenendo, relativamente all'osservazione n. 2, che le motivazioni addotte non siano del tutto convincenti. Riconosce comunque che la formulazione

prescelta dalla relatrice consente comunque di segnalare in maniera adeguata il tema.

In ordine all'osservazione n. 4, lettera c), reputa necessario mantenere il testo, elaborando una eventuale riformulazione, considerata l'esigenza di riconoscere la specificità all'attività dei ricercatori, che non possono essere a suo avviso assimilati ai dirigenti della pubblica Amministrazione. In ul-

tima analisi, giudica fondamentale che sia assicurata tale apertura nella riscrittura della lettera c), a cui subordina il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) chiede se sia stato inserito un riferimento alla dirigenza scolastica di cui all'articolo 10.

La senatrice PUGLISI (*PD*) reputa indispensabile sollecitare la Commissione di merito a modificare in maniera sostanziale l'articolo 8, che utilizza a suo giudizio termini impropri per definire il sistema scolastico. Sottolinea infatti che la legge n. 62 del 2000 include tutte le scuole, paritarie pubbliche e private, nonché statali, nel sistema pubblico di istruzione. Rileva invece criticamente come l'articolo 8 separi in modo a suo avviso incomprensibile le scuole paritarie dalle scuole statali così come il segmento dell'AFAM e dell'università in base alle fonti di finanziamento.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) concorda con la proposta della senatrice Di Giorgi, segnalando altresì che il comparto dell'AFAM non era menzionato nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca. Invita perciò a sopprimere tale riferimento dall'osservazione n. 4, lettera c), altrimenti potrebbe generare confusione.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) risponde alla senatrice Petraglia precisando che, tanto in premessa, quanto nell'osservazione n. 5, viene trattato il tema della dirigenza scolastica. Alla luce delle istanze avanzate, preannuncia poi l'intenzione di trasformare l'osservazione n. 4, lettera b), in una condizione, dichiarandosi peraltro disponibile a riformulare la lettera c) nel senso descritto dalla senatrice Di Giorgi.

Il PRESIDENTE, riepilogando le questioni emerse, segnala che potrebbe essere trasformata in condizione la lettera b), rafforzandone i contenuti anche rispetto alle indicazioni della senatrice Puglisi. Fa presente comunque che, in merito all'articolo 8, vi è un'ampia premessa in cui sono puntualmente segnalate tutte le criticità che potranno eventualmente tradursi in proposte emendative presso la sede di merito. Stante l'esigenza di riformulare la lettera c) dell'osservazione n. 4, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra un ulteriore nuovo schema di parere, nel quale dichiara di aver trasformato in condizioni, previa riformulazione, le precedenti osservazioni contenute alle lettere b) e c).

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito all'osservazione concernente l'articolo 3, con particolare riferimento al principio dell'eccezione culturale.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) fa presente che il principio dell'eccezione culturale di cui alla legge n. 241 del 1990 serve a tutelare le Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali e paesaggistici. Dichiarata pertanto di aver ritenuto necessario richiamarlo in questa sede, in collegamento con la nuova disciplina del silenzio assenso, ferma restando comunque l'esigenza di uniformare la terminologia impiegata relativamente alla decorrenza dei termini.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) manifesta preoccupazione per il tenore dell'osservazione n. 1, ravvisando un contrasto tra l'affermazione del summenzionato principio e gli obiettivi di semplificazione ivi richiamati. Nel lamentare profili di incostituzionalità, dichiara il voto contrario del suo Gruppo, in quanto si determina una vera e propria deroga alla gerarchia delle fonti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previe dichiarazioni di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, della senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) e del senatore MARIN (*FI-PdL XVII*), la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere con condizioni e osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato.

AFFARI ASSEGNATI

Valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale (n. 386)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice PUGLISI (*PD*) riporta alcuni dati a suo avviso preoccupanti, secondo i quali in Italia ci sono 700.000 disoccupati tra i 15 e i 24 anni e 4,35 milioni di ragazzi che non studiano, non lavorano, non sono in formazione (i cosiddetti NEET), in grossa parte alimentati da una dispersione scolastica tra le più alte d'Europa (17,6 per cento). Reputa pertanto indispensabile rendere la scuola la più efficace politica strutturale a disposizione anzitutto dei giovani, aiutando ciascun ragazzo e ragazza a trovare la propria strada.

Rileva poi che, a fronte di un alto tasso di disoccupazione, le imprese faticano a trovare sia competenze chiave, come nel caso dell'industria elettronica e informatica, sia competenze specifiche, come i diplomati commerciali e tecnici nei settori del mobile e dell'arredamento. Richiamando i risultati di una ricerca, fa presente altresì che il 40 per cento della

disoccupazione in Italia non dipende dal ciclo economico, ma per certi versi dal disallineamento tra domanda di competenze che il mondo esterno chiede di sviluppare e ciò che effettivamente la scuola offre.

Ricorda inoltre che a giugno si diplomeranno i primi studenti della scuola secondaria di secondo grado cui è stato applicato il riordino dell'allora ministro Maria Stella Gelmini; in proposito, rammenta che attualmente la scuola superiore è organizzata in 6 tipi di licei, 11 indirizzi per gli istituti tecnici e 8 indirizzi per quelli professionali. Sottolinea altresì che una parte del piano di studi viene rimessa alla decisione delle singole istituzioni scolastiche: si tratta della quota di autonomia che varia del 20 per cento rispetto all'orario complessivo per il biennio dei licei e del 35 e 40 per cento per il secondo biennio e per il quinto anno dei professionali. Precisa comunque che questa quota deve essere gestita utilizzando l'organico di cui l'istituto è dotato oppure attraverso docenti non nell'organico della scuola e retribuiti attraverso il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) o i fondi della legge n. 440 del 1997. Registra tuttavia come la riduzione di tali risorse negli ultimi anni non abbia permesso a molti istituti scolastici di utilizzare lo strumento dell'autonomia, anche per la difficoltà di reclutare docenti competenti su materie diverse da quelle della struttura ordinamentale.

Pone indi l'accento sul fatto che, ad oggi, i contenuti di ciò che si impara a scuola vengono stabiliti dalle Indicazioni nazionali, aggiornate dall'ultimo governo Berlusconi, che definiscono gli obiettivi didattici per ogni disciplina in termini di competenze da acquisire. Dopo aver rilevato criticamente che non sono mai state tracciate le competenze di cittadinanza necessarie, giudica essenziale definire obiettivi di apprendimento e traguardi didattici moderni, permettendo così alle scuole che hanno trovato soluzioni efficaci e innovative di metterle a disposizione di tutti gli altri. Occorre dunque a suo avviso rilanciare l'autonomia scolastica, consentendo a ciascun istituto di rispondere ai bisogni dei propri studenti e del territorio di riferimento, in modo che si possa contare su un nucleo snello di competenze di base arricchite in relazione alle esigenze e alle aspirazioni lavorative. Richiamando poi il documento «La buona scuola» del Governo, afferma che il sistema italiano di istruzione non va stravolto, ma devono essere create le condizioni per una attuazione piena di quella autonomia ordinamentale, già prevista dal sistema.

Rivendica peraltro positivamente la decisione dell'Esecutivo di assumere, con la prossima legge di stabilità, tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), pari a circa 140.000 unità, che renderanno possibile la copertura delle cattedre e la promozione di una nuova offerta formativa, soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado.

Chiarisce pertanto l'obiettivo della procedura in corso, consistente nell'ascoltare i protagonisti della scuola e tutti gli *stake holders* del sistema formativo e scolastico per: tracciare un bilancio, dopo cinque anni, del riordino della scuola secondaria di secondo grado, onde verificare i punti di forza e di debolezza della scuola italiana; ascoltare i suggerimenti per colmare le lacune del sistema scolastico italiano, anche alla

luce di quanto contenuto nella proposta de «La buona scuola», al fine di inserire l'insegnamento della storia dell'arte, della musica, delle discipline economiche, delle lingue straniere con la metodologia *del content and language integrated learning* (CLIL) e del *coding* dell'informatica, non in una logica meramente additiva; comprendere come sviluppare serie politiche di orientamento scolastico e lavorativo tra scuola secondaria di primo e secondo grado e tra scuola secondaria di secondo grado e alta formazione tecnica, università e mondo del lavoro; capire come rafforzare il rapporto tra scuola e impresa, affinché la scuola possa formare cittadini che abbiano i mezzi, le conoscenze e le competenze per vivere da protagonisti il mondo del lavoro.

Il PRESIDENTE propone di enucleare dalla relazione suesposta i temi specifici da inviare ai soggetti interessati che saranno poi chiamati in audizione, sul modello di quanto già svolto in occasione dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto oggi l'audizione del commissario straordinario del Governo per le Fondazioni lirico-sinfoniche, il quale ha consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento;

quanto alle norme di carattere generale, tenuto conto che:

- l'articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti in possesso presso le pubbliche Amministrazioni;

- gli articoli 4, 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la segnalazione certificata di inizio attività, l'autotutela e le disposizioni sull'anticorruzione;

- l'articolo 7 concerne la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali;

- l'articolo 11 è dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni e asili nido, nonché l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica;

- l'articolo 12 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l'altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della predetta delega;

esaminate le norme di più stretto interesse, tra cui l'articolo 3, in base al quale il termine generale per l'acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito;

ritenuto che l'articolo 3 pare superare il principio dell'eccezione culturale previsto dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

valutato l'articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, includendo tra le «amministrazioni di istruzione e cultura»: scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione arti-

stica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche; enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

osservato inoltre che, sempre all'articolo 8, tra gli «organismi privati di interesse pubblico», per quanto di interesse, sono menzionati: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati;

manifestate perplessità per le due categorie di «amministrazioni di istruzione e cultura» e di «organismi privati di interesse pubblico» sotto vari profili, quali:

- l'esclusione della ricerca dalla definizione di «amministrazioni di istruzione e cultura», che nei fatti connota invece l'attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati;

- la non coerente separazione tra istituti scolastici, universitari e dell'AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall'altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Sarebbe pertanto emergere la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, nonostante la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all'università e all'AFAM si riferisca ad un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse;

- l'incerta collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che non sono espressamente citate e difficilmente potrebbero essere inserite tra gli «organismi privati di interesse pubblico», mentre più correttamente rientrerebbero nelle «amministrazioni di istruzione e cultura»;

considerato altresì che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili, escludendo tuttavia la dirigenza scolastica dall'istituendo ruolo unico della dirigenza e dalla parte relativa all'accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) in merito all'articolo 3, si ricorda il principio dell'eccezione culturale di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, in virtù del quale le disposizioni del silenzio assenso non si applicano, fra l'altro, agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Peraltro, va considerato che l'obiettivo di snellimento e di semplificazione sotteso al disegno di legge in titolo è in parte già soddisfatto, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del

2014, in quanto si integrano le ipotesi di interventi di lieve entità che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica o per i quali è prevista una procedura semplificata di rilascio. Inoltre, sul piano tecnico, si sottolinea l'esigenza di uniformare il termine di decorrenza «dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'Amministrazione procedente»;

2) relativamente all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una *governance* unitaria del Sistema nazionale della ricerca, su cui del resto il Governo aveva assunto precisi impegni in occasione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc. XXIV*, n. 36);

3) con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), considerato che il Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha già provveduto alla sua riorganizzazione in virtù del decreto-legge n. 95 del 2012, si invita a valutare l'opportunità di escludere le strutture periferiche del predetto Ministero dalla confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, dati i compiti particolari attribuiti alle Sovrintendenze;

4) quanto all'articolo 8:

a) si invita a chiarire se le definizioni recate nella norma in questione sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7^a Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici;

b) si reputa necessario evitare di distinguere le scuole, le università e le istituzioni dell'AFAM in ragione del meccanismo di finanziamento, inserendole in due categorie differenti (nelle «amministrazioni di istruzione e cultura» quelle statali e negli «organismi privati di interesse pubblico» quelle private), in quanto ciò non giova all'unitarietà del sistema. Inoltre, appare opportuno tener conto che le scuole paritarie possono essere tanto private quanto pubbliche e fanno parte a pieno titolo del sistema pubblico di istruzione, disciplinato dalla legge n. 62 del 2000;

c) si suggerisce quantomeno di individuare una categoria unitaria per le istituzioni universitarie, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca, a prescindere dalla provenienza delle risorse, separata rispetto al resto della pubblica Amministrazione, in linea con gli impegni assunti dal Governo in occasione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc. XXIV*, n. 36);

d) nella definizione di «amministrazioni di istruzione e cultura» sono comprese anche le istituzioni educative pubbliche: al riguardo si suggerisce di esplicitare se siano inclusi i nidi;

5) in ordine all'articolo 10, si prende atto che la disciplina della dirigenza scolastica è già oggetto di provvedimenti specifici, che prevedono il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei presidi;

6) con riguardo agli articoli 12 e 13, si invita a chiarire se la relativa disciplina si applichi anche al personale della scuola.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento;

quanto alle norme di carattere generale, tenuto conto che:

- l'articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti in possesso presso le pubbliche Amministrazioni;

- gli articoli 4, 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la segnalazione certificata di inizio attività, l'autotutela e le disposizioni sull'anticorruzione;

- l'articolo 7 concerne la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali;

- l'articolo 11 è dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni e asili nido, nonché l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica;

- l'articolo 12 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l'altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della predetta delega;

esaminate le norme di più stretto interesse, tra cui l'articolo 3, in base al quale il termine generale per l'acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito;

ritenuto che l'articolo 3 pare superare il principio dell'eccezione culturale previsto dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

valutato l'articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, includendo tra le «amministrazioni di istruzione e cultura»: scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione

universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche; enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

osservato inoltre che, sempre all'articolo 8, tra gli «organismi privati di interesse pubblico», per quanto di interesse, sono menzionati: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati;

manifestate perplessità per le due categorie di «amministrazioni di istruzione e cultura» e di «organismi privati di interesse pubblico» sotto vari profili, quali:

- l'esclusione della ricerca dalla definizione di «amministrazioni di istruzione e cultura», che nei fatti connota invece l'attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati;

- la non coerente separazione tra istituti scolastici, universitari e dell'AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall'altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Sarebbe pertanto emergere la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, nonostante la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all'università e all'AFAM si riferisca ad un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse;

- l'incerta collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che non sono espressamente citate e difficilmente potrebbero essere inserite tra gli «organismi privati di interesse pubblico», mentre più correttamente rientrerebbero nelle «amministrazioni di istruzione e cultura»;

considerato altresì che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili, escludendo tuttavia la dirigenza scolastica dall'istituendo ruolo unico della dirigenza e dalla parte relativa all'accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

- a) si chiede di riscrivere l'articolo 8 in modo che sia rispettata l'unitarietà del sistema integrato scolastico, come definito dalla legge n. 62 del 2000, nonché del sistema di istruzione universitaria e dell'AFAM, evitando perciò di distinguere le scuole, le università e le istituzioni dell'AFAM in ragione del meccanismo di finanziamento;

- b) tra le modifiche necessarie all'articolo 8, si reputa necessario valorizzare la specificità del settore della ricerca pubblica, attraverso l'in-

dividuaione di un comparto separato dalla pubblica Amministrazione, in linea con gli impegni assunti dal Governo in occasione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc. XXIV, n. 36*).

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) in merito all'articolo 3, si ricorda il principio dell'eccezione culturale di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, in virtù del quale le disposizioni del silenzio assenso non si applicano, fra l'altro, agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Peraltro, va considerato che l'obiettivo di snellimento e di semplificazione sotteso al disegno di legge in titolo è in parte già soddisfatto, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, in quanto si integrano le ipotesi di interventi di lieve entità che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica o per i quali è prevista una procedura semplificata di rilascio. Inoltre, sul piano tecnico, si sottolinea l'esigenza di uniformare il termine di decorrenza «dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'Amministrazione procedente»;

2) relativamente all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una *governance* unitaria del Sistema nazionale della ricerca, su cui del resto il Governo aveva assunto precisi impegni in occasione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc. XXIV, n. 36*);

3) con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), considerato che il Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha già provveduto alla sua riorganizzazione in virtù del decreto-legge n. 95 del 2012, si invita a valutare l'opportunità di escludere le strutture periferiche del predetto Ministero dalla confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, dati i compiti particolari attribuiti alle Sovrintendenze;

4) quanto all'articolo 8:

a) si invita a chiarire se le definizioni recate nella norma in questione sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7^a Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici;

b) nella definizione di «amministrazioni di istruzione e cultura» sono comprese anche le istituzioni educative pubbliche: al riguardo si suggerisce di esplicitare se siano inclusi i nidi;

5) in ordine all'articolo 10, si prende atto che la disciplina della dirigenza scolastica è già oggetto di provvedimenti specifici, che prevedono il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei presidi;

6) con riguardo agli articoli 12 e 13, si invita a chiarire se la relativa disciplina si applichi anche al personale della scuola.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 21 ottobre 2014

Plenaria**109^a Seduta**

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

indi del Vice Presidente

Stefano ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 17) MANCONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince

(Doc. XXII, n. 14) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore SCIBONA (*M5S*) segnala che il disegno di legge n. 1423, d'iniziativa del suo Gruppo, propone anch'esso, come i documenti all'ordine del giorno della Commissione, l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul disastro della Moby Prince, anche se di natura bicamerale, laddove le proposte all'esame della Commissione si riferiscono a commissioni d'inchiesta di tipo monocamerale. Chiede pertanto, data l'analogia della materia, che il disegno di legge n. 1423 sia posto all'ordine del giorno ed esaminato congiuntamente ai *Doc. XXII*, nn. 17 e 14.

Il relatore FILIPPI (*PD*) ricorda che all'inizio della legislatura si era valutato, anche da parte del suo Gruppo, se fosse preferibile proporre un'inchiesta sul disastro della Moby Prince con una Commissione bicamerale (e quindi presentando un disegno di legge), ovvero con una Commissione monocamerale del Senato, attraverso una proposta di delibera. Poi-

ché si era registrato un più ampio consenso tra le forze politiche sull'idea di una Commissione monocamerale, si è deciso di perseguire prioritariamente questa strada. Tale circostanza è del resto dimostrata dal fatto che la proposta contenuta nel *Doc. XXII*, n. 17 ha raccolto un amplissimo numero di firme fra tutte le forze politiche, superando il *quorum* del decimo dei componenti del Senato in base al quale scattano anche i meccanismi procedurali di cui all'articolo 162, comma 2, del Regolamento. Inoltre, occorre considerare che l'*iter* di una proposta di delibera monocamerale è normalmente più rapido di quello di un disegno di legge. Infine, ricorda che anche presso la Camera dei deputati è stata avanzata una proposta analoga, di istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale.

Per queste ragioni, ritiene inopportuno abbinare il disegno di legge n. 1423 ai documenti in titolo e invita il Movimento 5 Stelle a considerare la possibilità di riformulare il contenuto del disegno di legge in una proposta d'inchiesta monocamerale, che potrebbe poi essere abbinata a quelle già all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che proprio il fatto che anche la Camera ha presentato un'analoga proposta di istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta, dovrebbe indurre a preferire l'ipotesi di una Commissione bicamerale contenuta nel disegno di legge n. 1423. Sarebbe infatti una soluzione più logica, anche per scongiurare il rischio di avere due Commissioni monocamerale d'inchiesta sulla stessa materia, che sarebbe poco giustificabile agli occhi dell'opinione pubblica.

Il presidente MATTEOLI evidenzia che, qualora la Commissione decida in tal senso, il disegno di legge può essere certamente congiunto, ai fini dell'esame, con i documenti in titolo, anche se poi a un certo punto si dovrà necessariamente decidere quale tipo di Commissione d'inchiesta, e quindi quale provvedimento adottare, per il prosieguo.

Il relatore FILIPPI (*PD*), condividendo l'osservazione del Presidente, ritiene opportuno decidere subito su tale aspetto, che ha evidentemente carattere discriminante. A suo avviso, appare preferibile che la Commissione si concentri sulle proposte di istituzione di un'inchiesta monocamerale, per le ragioni già esposte. Invita quindi nuovamente i senatori del Movimento 5 Stelle a valutare la possibilità di presentare una proposta d'inchiesta di questo tipo, in luogo del disegno di legge n. 1423.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) richiama la dolorosa tragedia del disastro della Moby Prince, nella quale perirono 140 persone. A distanza di 23 anni è ancora vivo il dolore dei familiari, che aspettano che si faccia completa chiarezza su questa terribile vicenda. La proposta di istituzione di una Commissione monocamerale è uno strumento certamente più agile rispetto al disegno di legge che istituisce una Commis-

sione bicamerale. Invita pertanto le varie forze politiche a trovare una sintesi.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) sottolinea che non è in discussione il primato di questo o di quel Gruppo nella presentazione della proposta d'inchiesta, essendo obiettivo comune di tutti quello di arrivare alla verità su una vicenda così dolorosa. Concorda quindi sull'esigenza di trovare un punto di equilibrio.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), pur condividendo pienamente l'idea di avviare un'inchiesta sulla tragedia della Moby Prince, osserva che negli ultimi anni la proliferazione di Commissioni parlamentari d'inchiesta ha spesso rischiato di compromettere l'efficacia di questo strumento conoscitivo a disposizione del Parlamento. Invita quindi a valutare con grande attenzione le modalità con le quali dare corso all'iniziativa per l'istituzione della Commissione d'inchiesta, tenendo presente che la scelta tra un organismo bicamerale e uno monocamerale ha conseguenze ben diverse sia sul piano sostanziale che su quello procedurale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene opportuno, prima di avviare l'esame vero e proprio dei provvedimenti in titolo, disporre di un tempo aggiuntivo per approfondire meglio le questioni emerse nel dibattito.

Su proposta del presidente MATTEOLI, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (n. 8)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo) (n. 9)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (n. 10)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo) (n. 11)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (n. 12)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo) (n. 13)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 75)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore SONEGO (*PD*) illustra una nuova proposta di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato) sugli atti comunitari in titolo, la quale modifica parzialmente una delle premesse della proposta di risoluzione formulata nella precedente seduta, al fine di puntualizzare meglio alcuni concetti.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) preannuncia il proprio voto contrario sulla nuova proposta di risoluzione del relatore. Osserva infatti che le proposte di regolamento e di direttiva che compongono il Quarto pacchetto ferroviario non risolvono i problemi del trasporto ferroviario nell'Unione europea, in quanto non affrontano alcuni dei nodi più importanti, come quello della sicurezza nei grandi tunnel.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente Stefano ESPOSITO, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la nuova proposta di risoluzione del relatore, che è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1189) SCIBONA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto e la realizzazione dell'opera denominata «Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)», fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il relatore CIOFFI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa dei senatori Scibona e altri, che è assegnato in sede referente all'8^a Commissione e ha come obiettivo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta (di natura bicamerale) avente ad oggetto, come indicato nella relazione illustrativa, il complesso degli atti che hanno condotto alla decisione, successive progettazioni e cantierizzazioni della «Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (NLTL TAV)», al fine di verificare «se le indagini e le discussioni tecniche in ordine alla reale «pubblica utilità» dell'opera TAV-Torino-Lione siano inesistenti e/o falsate da interessi ben diversi da quelli della collettività».

Nel ripercorrere dettagliatamente la vicenda della progettazione dell'opera, sottolinea che la relazione illustrativa mette in dubbio la correttezza di alcuni passaggi, segnalando in particolare, tra gli aspetti critici

da approfondire, le responsabilità dell'attestazione dell'avvenuta o prossima saturazione della linea ferroviaria esistente (presupposto necessario per la realizzazione della nuova linea), le ragioni alla base del trasferimento dell'alveo normativo dell'opera dalla «legge obiettivo» alla procedura ordinaria, le circostanze nelle quali è stato avviato il cantiere di Chiomonte, i costi e gli esborsi sostenuti dall'aggiudicatore e il rispetto delle normative antimafia da parte di quest'ultimo.

Rileva quindi che il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 disciplina l'istituzione e la funzione della Commissione d'inchiesta, riguardante il progetto e la realizzazione dell'opera denominata «Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)».

In particolare, il comma 1 individua i compiti della Commissione, che attengono in primo luogo all'accertamento della regolarità delle condizioni preliminari alla realizzazione dell'opera. Si prevede quindi di: verificare compatibilità dell'opera e i relativi aspetti economico-finanziari (costi sostenuti per la realizzazione, gestione e manutenzione della linea, indebitamento per lo Stato e investimenti realizzati); individuare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata; accertare la sostenibilità dell'opera dal punto di vista ambientale e paesaggistico e valutarne la giustificabilità in relazione alle reali necessità di trasporto merci e passeggeri nella zona.

Un secondo gruppo di compiti affidati alla Commissione d'inchiesta riguarda la verifica delle procedure connesse alla realizzazione dell'opera: l'adeguatezza e le ricadute finanziarie delle procedure di appalto, in riferimento all'affidamento ad un unico contraente generale; le eventuali irregolarità da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti pubblici e privati operanti nel progetto nonché le eventuali responsabilità per la rappresentazione dell'avvenuta o prossima saturazione della linea ferroviaria esistente (che, come già indicato, era il presupposto necessario per la realizzazione della nuova linea).

Ancora, la Commissione deve: accertare eventuali responsabilità per la gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni nei luoghi interessati dall'opera; quantificare i costi connessi all'utilizzo delle Forze armate per la vigilanza e sorveglianza dei cantieri; accertare le modalità di informazione della cittadinanza, di dibattito pubblico e coinvolgimento delle autonomie territoriali; compiere un'analisi del quadro infrastrutturale, normativo e finanziario, al fine di verificare la sostenibilità complessiva dell'opera.

Il comma 2 prevede che la Commissione riferisca al Parlamento con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

Il comma 3 stabilisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. Si precisa tuttavia che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni nonché alla libertà personale, fatta eccezione per l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (pre-

visto per chi, chiamato a deporre dinanzi al giudice, omette di comparire senza un legittimo impedimento).

Si sofferma poi sull'articolo 2, che disciplina la composizione della Commissione, formata (comma 1) da venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti debbono poi dichiarare se nei loro confronti sussista una delle condizioni ostative previste dalla proposta di autoregolamentazione contenuta nella relazione approvata dalla Commissione antimafia il 18 febbraio 2010.

I commi da 2 a 5 regolano la convocazione della Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, formato dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, tutti eletti dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.

L'articolo 3 disciplina la richiesta da parte della Commissione di atti e documenti. In base al comma 1, questi possono riguardare sia procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, sia indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto, nel qual caso è garantito il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione del materiale richiesto e può ritardarla solo per ragioni di carattere istruttorio, con decreto motivato valido sei mesi e rinnovabile.

I commi 2 e 3 stabiliscono in quali casi ed entro quali limiti la Commissione può apporre il segreto funzionale sui documenti e gli atti acquisiti o formati nel corso dell'inchiesta. Il segreto funzionale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta quando riguardi i reati di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere) e 416-bis (associazione di tipo mafioso) del codice penale.

L'articolo 4 dispone l'applicazione della procedura di cui agli articoli da 366 a 372 del codice penale per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione.

Infine, l'articolo 5 detta disposizioni in ordine all'organizzazione interna della Commissione. Tra le altre cose, si prevede in particolare che l'attività e il funzionamento dell'organo siano disciplinati mediante un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori e che i relativi oneri siano posti in parti uguali a carico del bilancio interno del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) osserva che la proposta di inchiesta contenuta nel disegno di legge in esame riguarda due momenti distinti del progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, quello programmatico e quello operativo. Se sugli aspetti operativi della realizzazione dell'opera, al di là delle diverse valutazioni sulla sua utilità, può essere giustificabile proporre un'inchiesta, ritiene eccessivo e per certi versi assurdo mettere in discussione tutto l'*iter* di programmazione che ha condotto alla presentazione del progetto. Si tratta, infatti, di un percorso lungo

e complesso, che è stato attentamente vagliato anche dall'Unione europea, che finanzia parte dell'opera.

Ferma restando la legittima opposizione politica al progetto, reputa quindi che la proposta d'inchiesta sia mal formulata nei suoi presupposti, in quanto avrebbe dovuto riguardare al più gli aspetti di carattere operativo.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritiene che la proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta contenuta nel disegno di legge in esame sia del tutto irricevibile, per lo meno nel testo attuale. D'altra parte, come emerso nel precedente dibattito, le proposte di inchiesta parlamentare sono notevolmente aumentate negli ultimi anni e occorre valutarle attentamente, in quanto non tutte sono sempre giustificabili. Nel caso in esame, mancano del tutto i presupposti per il ricorso allo strumento dell'inchiesta, mentre le questioni sollevate nel disegno di legge potrebbero essere più correttamente affrontate con gli altri mezzi conoscitivi a disposizione del Parlamento come l'indagine conoscitiva. Anche a nome del suo Gruppo, ribadisce quindi la sua contrarietà rispetto ai contenuti del provvedimento in esame.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) dichiara di essere favorevole alla proposta di inchiesta sulla TAV inserita nel disegno di legge. Questo progetto è infatti ormai divenuto il simbolo di tutte le contraddizioni insite nelle grandi opere avviate in Italia, e presenta aspetti poco chiari che è opportuno approfondire. Non rileva quindi motivi ostativi, considerando anche che lo svolgimento dell'inchiesta non pregiudicherebbe la prosecuzione dell'opera.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) concorda sulla necessità di distinguere tra il momento di programmazione e il momento di realizzazione dell'opera, tuttavia ritiene che anche la fase programmatica debba essere oggetto dell'inchiesta. Anch'essa presenta infatti aspetti assai oscuri, essendo basata su presupposti sbagliati o addirittura falsi, come l'attestazione della saturazione della linea ferroviaria esistente, in base alla quale si è giustificato il progetto per la nuova linea, ma che è stata oggetto di dichiarazioni confuse e contraddittorie. Nel frattempo, sono poi emersi altri fatti, come il rischio, in precedenza negato, di infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione dell'opera.

Ci sono inoltre irregolarità nelle procedure di appalto e nei pagamenti già effettuati, che non è possibile ricostruire esattamente non essendo stato assegnato al progetto il corretto codice identificativo. A prescindere quindi dall'opinione che ciascuno può avere sull'utilità dell'opera, sottolinea che lo svolgimento dell'inchiesta risponde a inderogabili esigenze di trasparenza e legalità.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) afferma di non essere pregiudizialmente contrario all'istituzione di una Commissione d'inchiesta che in-

dagli sullo svolgimento della TAV, essendo da sempre convinto dell'utilità e della correttezza dell'opera. Tuttavia, il disegno di legge in esame appare del tutto inaccettabile nei termini nei quali è formulato e, se per ipotesi fosse approvato, metterebbe in serio imbarazzo il Parlamento.

Esso infatti chiede di approfondire una serie di questioni che sono già state sollevate in sede giudiziaria e sono state puntualmente rigettate come infondate dagli organi di giustizia amministrativa, in particolare dal TAR del Lazio. In proposito, deposita agli atti della Commissione una nota che richiama le suddette sentenze. Si tratta in particolare delle censure concernenti la questione della saturazione delle opere esistenti come presupposto per l'avvio della nuova linea ferroviaria, la correttezza della procedura di approvazione della delibera del CIPE che ha dato avvio al progetto, l'approvazione dell'opera del cunicolo esplorativo in Piemonte, il ricorso alla legge obiettivo e le procedure per l'apertura del cantiere di Chiomonte.

Sottolinea quindi che la Commissione d'inchiesta non può essere un pretesto per aggirare le sentenze della Magistratura ritenute scomode.

Il senatore BORIOLI (*PD*) concorda con le considerazioni già svolte dai senatori Filippi e Stefano Esposito. Oltre alla palese illogicità di mettere in discussione l'*iter* di programmazione dell'opera, sottolinea il rischio che la proposta d'inchiesta contenuta nel disegno di legge introduca nella funzione parlamentare uno strumento improprio per rimettere in discussione pronunce della Magistratura, creando un pericoloso conflitto tra poteri dello Stato.

Il relatore CIOFFI (*M5S*) sottolinea che, rispetto alla fase programmatica del progetto della TAV, il disegno di legge intende verificare la correttezza dei presupposti che hanno condotto all'approvazione dell'opera e segnatamente dell'affermazione della saturazione della linea esistente, che è risultata più volte contraddetta. Ciò ha condotto però a ingenti spese da parte dello Stato, sulla cui opportunità è quindi necessario indagare e la Commissione d'inchiesta appare lo strumento più idoneo.

In ogni caso si riserva di valutare meglio, per la successiva seduta, le indicazioni scaturite dal dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Esame e rinvio)

Il presidente MATTEOLI ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di un disegno di legge contenente la delega al Governo per la riforma del codice della strada. Si tratta di un argomento che è stato più volte affrontato dal Parlamento e che ha implicazioni di grande rilevanza

per tutti i cittadini. Per tali ragioni ritiene che sugli argomenti affrontati si debba ricercare la più ampia condivisione possibile tra i diversi schieramenti politici; a tal fine, comunica di aver nominato quale relatore sul provvedimento, oltre al senatore Gibiino, anche il senatore Borioli, anche in considerazione del clima di sereno e collaborativo confronto che ha sempre informato i lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*), dopo aver ringraziato il Presidente per la fiducia accordata, illustra il disegno di legge in titolo, che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge n. 731, d'iniziativa parlamentare, e del disegno di legge n. 1588, d'iniziativa governativa, ed è assegnato in sede referente all'8^a Commissione.

Il disegno di legge reca una delega al Governo per la riforma del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che interviene su numerosi aspetti della vigente legislazione in materia di circolazione stradale, proponendone una revisione e un riordino complessivi.

Si sofferma quindi sul contenuto dei tre articoli del provvedimento.

L'articolo 1 disciplina tempi e modi di esercizio della delega, disponendo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi di attuazione. La procedura prevede un ruolo rafforzato delle Commissioni parlamentari competenti per materia, attraverso l'espressione di un doppio parere. Entro sette mesi dall'entrata in vigore della legge, infatti, il Governo dovrà trasmettere gli schemi dei decreti legislativi alle Commissioni, che dovranno formulare il parere entro sessanta giorni. Nei successivi trenta giorni, il testo modificato dal Governo sulla base di questo primo parere sarà di nuovo sottoposto alle Commissioni, in modo che queste possano verificare in quale misura si è tenuto conto delle indicazioni da esse formulate, esprimendo un secondo parere entro trenta giorni dal deferimento del nuovo testo.

L'articolo 2 contiene la parte fondamentale del provvedimento: il comma 1 esplicita in primo luogo gli obiettivi (sicurezza stradale, efficienza, semplificazione delle procedure, adeguatezza delle sanzioni) e i principi di carattere generale (semplificazione, delegificazione, nonché garanzia della sicurezza di tutti gli utenti della strada) della riforma.

In secondo luogo, sono indicati i principi e i criteri direttivi ai quali dovrà informarsi l'esercizio della delega e, quindi, la revisione del codice della strada.

La lettera *a)* prevede che il codice venga riorganizzato secondo principi di coerenza e armonizzazione con altre disposizioni dell'ordinamento nazionale, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali e tenendo conto delle competenze delle regioni e degli enti locali. In tale ambito, la norma attribuisce particolare rilevanza alla definizione dei poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade.

La lettera *b*) introduce come criterio generale la delegificazione per le disposizioni di attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea.

La lettera *c*) prevede la semplificazione della struttura e dei contenuti del codice, che deve orientarsi alla disciplina dei comportamenti degli utenti, alle conseguenti previsioni sanzionatorie e alla regolazione dello spazio stradale.

La lettera *d*) pone il rafforzamento della sicurezza e della mobilità sostenibile in ambito urbano, soprattutto per l'utenza vulnerabile, definita con riferimento a bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e a tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada.

A tale scopo, evidenzia che il testo in esame richiama misure che tutelino, sia in termini di prescrizioni comportamentali che di progettazione stradale, l'utenza vulnerabile e misure che incentivino la mobilità ciclistica e pedonale e migliorino la circolazione dei mezzi a due ruote. In particolare, in ambito urbano si prevede anche la possibilità di riduzione dei limiti di velocità in alcune aree particolarmente rischiose, mentre in ambito extraurbano si pone l'obbligo di revisione dei limiti di velocità, da definire secondo criteri di ragionevolezza.

Un ulteriore criterio mira poi a rafforzare le disposizioni che favoriscono il trasporto pubblico, anche nelle sue interconnessioni con le altre mobilità di trasporto.

Sempre in ambito urbano, si prevede l'emanazione di una specifica disciplina che, recependo le innovazioni introdotte in altri Stati europei, con particolare riferimento ai concetti di «spazio condiviso», «zona d'incontro» e «principio di prudenza», rafforzi la tutela dell'utenza vulnerabile attraverso forme di precedenza e disposizioni per favorire l'accesso di biciclette, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.

Per quanto riguarda in particolare le biciclette, osserva che il testo prevede l'introduzione di questo termine nella classificazione dei veicoli, dal momento che il vigente codice della strada fa ancora riferimento ai velocipedi, e prospetta una modalità di identificazione facoltativa delle biciclette, tramite un numero di telaio, ai fini di contrastarne il furto. Analoga prescrizione è stata inserita, in termini più cogenti, per le motoslitte.

Si prevede poi l'aggiornamento delle norme relative alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso in autostrada ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc, se guidati da conducenti maggiorenni. In tale ambito occorrerebbe forse rivedere l'accesso alle autostrade per i veicoli troppo vecchi e inadeguati.

Infine, si dispone l'introduzione di una definizione normativa di *car pooling*, inteso come servizio di trasporto non remunerato, basato sull'uso condiviso di veicoli privati.

Nella lettera *e*) si richiama l'aggiornamento e l'ammodernamento della progettazione degli spazi stradali e della segnaletica, secondo principi di semplificazione, di miglioramento della sicurezza e della tutela dell'utenza vulnerabile.

La lettera *f*) affronta il riordino degli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, finalizzato a individuare, per ciascun ente territoriale, un unico strumento di programmazione e ad assicurare il raccordo e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione relativi ai diversi livelli territoriali. A tal fine si prevedono meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti rispetto alla programmazione, mediante l'esclusione dai finanziamenti previsti nei piani del livello territoriale sovraordinato.

Nella lettera *g*) si introducono i criteri concernenti il riordino e la realizzazione dello svolgimento dei servizi di polizia stradale, il potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari e la creazione di un'unica banca dati delle infrazioni stradali.

Le lettere *h*) e *i*) recano ulteriori principi, concernenti il rafforzamento dei controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica e i controlli nelle aree aperte ad uso pubblico, quali porti, aeroporti, ospedali, università.

Si sofferma poi sul criterio di cui alla lettera *l*) che mira a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici di rilevazione delle infrazioni, in particolare per quanto riguarda la circolazione in aree sensibili dal punto di vista ambientale o sanitario, il rispetto dei limiti di velocità in aree ad alta incidentalità, la tracciabilità dei veicoli atti al trasporto merci, al fine di contrastare l'abusivismo e certificarne la regolarità anche rispetto all'eccesso di carico.

La lettera *m*) introduce norme volte a favorire la più ampia accessibilità e fruibilità, mediante strumenti telematici, dei dati relativi alla circolazione. In questo contesto, potrebbe essere utile adottare misure che scorraggino l'abuso degli *autovelox* da parte di taluni Comuni.

La successiva lettera *n*) prevede la revisione della disciplina sanzionatoria, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione.

Il primo criterio è la graduazione delle sanzioni in ragione della gravità, della reiterazione e della pericolosità del comportamento. In generale, si prevedono sanzioni più severe per i comportamenti più pericolosi e, contestualmente, meccanismi premiali per chi ha comportamenti virtuosi e per chi assolve in tempi brevi all'obbligo del pagamento.

Richiama poi il tema del cosiddetto «omicidio stradale», per il quale si definisce uno specifico criterio di delega che, ferme restando eventuali modifiche del codice penale volte a introdurre tale nuova fattispecie di reato, prevede comunque che il Governo individui il grado di colpevolezza dell'autore del fatto e la tipologia di violazioni in relazione alle quali sarà disposta la revoca della patente e l'inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Tali sanzioni – di natura accessoria – dovranno in ogni caso essere disposte nel caso in cui la morte di una o più persone sia stata provocata da un conducente in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale.

Sempre nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria, sono poi dettati criteri di delega per rafforzare l'accertamento dell'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti e sanzionare più severamente i comportamenti pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada.

Ancora, si prevede la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente come sanzione amministrativa accessoria, nonché il potenziamento dell'efficacia delle sanzioni per la violazione degli obblighi di assicurazione del veicolo per la responsabilità civile, anche attraverso l'aggravamento delle sanzioni stesse.

Ulteriori criteri di delega riguardano la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative e delle misure cautelari, la revisione del sistema di accertamento degli illeciti amministrativi e il coordinamento tra misure cautelari di tipo amministrativo e procedimenti penali pendenti per le stesse fattispecie. Si prevede inoltre di destinare quote rilevanti dei proventi delle multe di spettanza dello Stato a due fondi, finalizzati, rispettivamente, al rafforzamento dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.

Le successive lettere da *o*) a *q*) si soffermano su aspetti specifici della disciplina del codice della strada, per i quali si propongono una serie di interventi correttivi, quali la revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, la semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto, l'applicabilità per i conducenti minorenni degli istituti della decurtazione dei punti e del ritiro, sospensione e revoca della patente.

La lettera *r*) pone l'esigenza di una puntuale verifica, in sede di esame per il conseguimento della patente, delle cognizioni teoriche, delle capacità pratiche e della consapevolezza dei corretti comportamenti di guida.

Le lettere *s*) e *u*) richiamano la disciplina relativa all'accertamento dei requisiti psicofisici di idoneità per il conseguimento e il rinnovo della patente, attribuendo in particolare al Ministero della salute il compito di adottare linee guida sulla materia, per tutti i soggetti abilitati a svolgere gli accertamenti, per i quali si prevede anche una revisione. In tale ambito rileva anche il criterio di cui alla lettera *t*), che dispone l'adeguamento della terminologia utilizzata dal codice per i soggetti con disabilità.

La lettera *v*) circoscrive l'efficacia dei limiti imposti ai neopatentati in relazione alla potenza dei veicoli che possono guidare, limitazione estesa, per ragioni di sicurezza, anche ai conducenti ultraottantenni.

Tra i successivi criteri di delega, la lettera *z*) riguarda i criteri di classificazione dei veicoli atipici, la lettera *aa*) il servizio di piazza con i velocipedi, la lettera *dd*) il coordinamento delle prescrizioni per la circolazione dei veicoli nel periodo invernale e la lettera *ee*) la revisione della normativa relativa alla sosta tariffata e l'applicazione delle relative sanzioni proporzionalmente ai tempi di permanenza illegittima.

Particolarmente rilevanti, infine, per la loro valenza sociale, ritiene che siano la lettera *bb*), che concerne le modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi, prevedendo un inasprimento delle

sanzioni in caso di utilizzo improprio del contrassegno e di occupazione impropria degli spazi riservati, e la lettera *cc*), che riguarda la regolazione della circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale, compreso il soccorso medico, con la previsione dell'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali e della possibilità di trasportare familiari della persona soccorsa.

Il comma 2 dell'articolo 2 autorizza l'adozione di regolamenti di delegificazione in relazione a materie di tipo tecnico, quali ad esempio le caratteristiche di determinati tipi di veicoli o segnali stradali. A tal fine sono espressamente indicati gli articoli del codice vigente oggetto di delegificazione. I suddetti regolamenti sono emanati entro gli stessi termini previsti per l'adozione dei decreti legislativi.

I successivi commi da 3 a 5 dettano disposizioni per assicurare il coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di delegificazione con quelle vigenti, nonché per l'attuazione dei relativi adempimenti amministrativi.

Il relatore BORIOLI (*PD*), dopo aver ringraziato a sua volta il Presidente e il correlatore Gibiino, conclude l'illustrazione del provvedimento, segnalando che l'articolo 3 stabilisce al comma 1 che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può emanare uno o più decreti integrativi o correttivi degli stessi, con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

I commi 2 e 3 contengono le clausole di invarianza finanziaria per l'attuazione del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) ricorda la dolorosa vicenda dei lavoratori della Compagnia aerea Meridiana, attualmente al centro di una complessa vertenza sindacale per conservare il posto di lavoro. Chiede che la Commissione si interessi della questione, attraverso un'audizione dei rappresentanti dei lavoratori e dei vertici della società.

Il presidente MATTEOLI informa che sulla vicenda illustrata dal senatore Crosio aveva avuto un incontro con l'Amministratore delegato della società. In seguito, i provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Compagnia erano stati ritirati, mentre ora la questione è di nuovo esplosa, come purtroppo sta accadendo in tante altre aziende grandi e piccole del Paese. Per quanto riguarda la richiesta di audizioni, pur non essendo pregiudizialmente contrario, osserva tuttavia che la Commissione non ha una competenza diretta sulle questioni concernenti le vertenze di lavoro.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si associa alla richiesta di audizioni del senatore Crosio, osservando che i vertici della Meridiana dovrebbero essere ascoltati anche in merito al problema del mantenimento dei collegamenti aerei con le isole, ai fini della continuità territoriale, che rientra più direttamente nella competenza della Commissione.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) condivide la richiesta di ascoltare i vertici di Meridiana, sottolineando la gravità del problema della continuità territoriale, che penalizza ingiustamente molti cittadini.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) rinnova la richiesta, già avanzata in Ufficio di Presidenza, di ascoltare il sottosegretario allo sviluppo economico Giacomelli per la questione delle frequenze televisive nelle zone di confine. A causa della imminente riassegnazione imposta dall'Unione europea all'Italia per superare il problema delle interferenze con i Paesi limitrofi, molte emittenti locali rischiano di vedersi ritirate le frequenze e quindi di dover cessare l'attività, con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) si associa anch'egli alla richiesta del senatore Ciampolillo. Aggiunge che le emittenti locali interessate dal problema sono circa 90: oltre alle questioni di carattere occupazionale, avendo alcune di queste emittenti ricevuto l'assegnazione delle frequenze in tempi recenti, vi è anche il rischio che lo Stato sia costretto a risarcirle.

Il PRESIDENTE si riserva di assumere le necessarie iniziative per organizzare in tempi rapidi le audizioni richieste.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 8, 9, 10, 11, 12 E 13
(DOC. XVIII, n. 75)**

L'8^a Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (atto comunitario n. 8); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo) (atto comunitario n. 9); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (atto comunitario n. 10); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo) (atto comunitario n. 11); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (atto comunitario n. 12) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo) (atto comunitario n. 13);

premesso che:

la Commissione europea ha adottato il 30 gennaio 2013 il cosiddetto «Quarto pacchetto ferroviario», che si articola nelle suddette sei proposte legislative e che mira a ridefinire l'assetto complessivo della normativa di settore, al fine di accrescere la competitività e l'efficienza del sistema e di rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono al completamento dello spazio ferroviario europeo;

gli interventi proposti riguardano, da un lato, le modalità con le quali sono effettuati i servizi di trasporto, con particolare riferimento ai profili della sicurezza e dell'interoperabilità (il cosiddetto «pilastro tecnico») e, dall'altro, l'assetto del mercato e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (il cosiddetto «pilastro politico»);

ricordato che:

con l'atto comunitario n. 8 la Commissione europea intende abrogare il regolamento (CEE) n. 1192/69, che permette agli Stati membri di compensare talune imprese ferroviarie, indicate in un apposito elenco, per il pagamento di obblighi che le imprese che operano in altri settori di trasporto non devono sostenere. In un mercato ormai liberalizzato, non si ritiene più corretto operare discriminazioni fra le imprese ferroviarie comprese nell'elenco e tutte le altre;

l'atto comunitario n. 9 ridefinisce le funzioni e i poteri dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA), responsabile della sicurezza e dell'interoperabilità delle ferrovie. Nel Quarto pacchetto ferroviario si propone inoltre la modifica mediante rifusione della direttiva 2004/49/CE (direttiva sull'interoperabilità ferroviaria) e della direttiva 2008/57/CE (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) entrambe direttamente correlate ai compiti dell'Agenzia;

l'atto comunitario n. 10 ha come finalità generale di migliorare la qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia e aumentarne l'efficienza operativa, sviluppando ulteriormente lo spazio ferroviario europeo unico. In particolare, si intende superare i limiti del regolamento (CE) n. 1370/2007, che non detta norme comuni in materia di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico e di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, posto che alcuni Stati membri hanno introdotto l'aggiudicazione mediante gara e altri l'aggiudicazione diretta. La Commissione europea ritiene che tale frammentazione di regimi normativi nell'UE ostacoli le imprese ferroviarie nella valorizzazione di tutte le potenzialità di esercizio dell'attività nel mercato interno;

l'atto comunitario n. 11 è volto a intensificare la pressione concorrenziale sui mercati ferroviari nazionali e a migliorare la *governance* del gestore dell'infrastruttura. I problemi che la Commissione europea ritiene necessario affrontare riguardano:

- l'accesso al mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri;
- la *governance* dei gestori dell'infrastruttura;
- una serie di ostacoli all'ingresso sul mercato derivanti da situazioni nelle quali la gestione dell'infrastruttura e le operazioni di trasporto fanno parte della stessa struttura integrata;
- strutture integrate che rendono molto più difficile applicare la separazione contabile fra gestione dell'infrastruttura e attività di trasporto;

l'atto comunitario n. 12 intende armonizzare le norme tecniche per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, favorendo l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti ferroviarie nazionali, nonché l'accesso a tali reti;

l'atto comunitario n. 13 intende migliorare la sicurezza del sistema ferroviario e l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari. Essa modifica la direttiva 2004/49/CE;

considerato che:

nell'ambito della trattativa in seno alle istituzioni europee, si è raggiunto un sostanziale accordo sulle misure che compongono il pilastro tecnico, mentre permangono ancora divergenze per quanto riguarda le misure del pilastro politico;

il pacchetto qui descritto costituisce un passo avanti nella definizione di regole comuni per migliorare il sistema ferroviario e organizzare un mercato unitario del trasporto su rotaia con la rimozione di ostacoli alla concorrenza. Si osserva tuttavia che il complesso delle regole proposte risente ancora delle notevoli resistenze, diffuse in tutti i paesi membri, alla statuizione di un quadro regolatorio che organizzi un mercato europeo del trasporto ferroviario effettivamente unico ed aperto alla concorrenza;

le resistenze si sono concentrate soprattutto sulla proposta (COM(2013) 29) (atto comunitario n. 11), riguardante lo spazio ferroviario europeo unico (apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e governance dell'infrastruttura ferroviaria), mentre gli altri provvedimenti sono stati accolti dal Parlamento europeo e dagli *stakeholder* comunitari con un certo favore;

la suddetta proposta dichiara di voler rimuovere i limiti all'organizzazione di un mercato ferroviario effettivamente unico ed aperto: sono limiti, asserisce la Commissione europea, causati dalla commistione di interessi tra gestori/proprietari dell'infrastruttura ferroviaria e aziende che svolgono il servizio del trasporto. La Commissione si riferisce ai cosiddetti gruppi «integrati», di solito figli delle antiche gestioni monopolistiche di Stato, che sono soggetti d'impresa i quali riassumono in sé, da un lato, la missione di garantire l'accesso universale e non discriminatorio alla rete delle infrastrutture sulla base dell'interesse generale e, dall'altro, la contrastante missione imprenditoriale di svolgere attività di trasporto sulla rete della quale il vettore in questione è gestore e spesso proprietario. La Commissione europea ritiene che tale attività di trasporto si svolga molto spesso sfruttando un accesso alla rete delle infrastrutture del tutto privilegiato rispetto agli altri operatori. La proposta (COM(2013) 29) vuole insomma rimuovere un conflitto di interessi che impedisce un mercato ferroviario europeo unico ed aperto;

la Commissione europea propone solo un quadro di regole che, consentendo il permanere dei «gruppi integrati», si limita ad introdurre alcune misure volte a migliorare l'autonomia gestionale degli amministratori delle società della rete rispetto alla *holding* e ad assicurare una più convincente trasparenza economica e finanziaria nelle relazioni infragruppo: società della rete/*holding*/altre società controllate dalla *holding*;

pur in presenza di una ipotesi di regolazione non proprio convincente rispetto alle finalità dichiarate la proposta (COM(2013) 29) della Commissione europea è stata emendata dal Parlamento europeo affievo-

lendo ulteriormente il progresso verso la costituzione di un mercato europeo del trasporto ferroviario realmente unico ed aperto;

l'Italia, in qualità di Presidente di turno dell'Unione europea, è fortemente impegnata per favorire il raggiungimento di un accordo fra i Paesi membri su tutti gli aspetti ancora in discussione, al fine di assicurare una positiva e rapida conclusione della procedura;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si ritiene che l'intera proposta del Quarto pacchetto ferroviario sottoposta dalla Commissione europea all'attenzione del Parlamento e del Consiglio sia condivisibile e meritevole di sostegno. Il Quarto pacchetto costituisce un essenziale sostegno al miglioramento del sistema ferroviario comunitario e italiano contribuendo in modo significativo, nel caso di quest'ultimo, a rimuovere gli ostacoli che in questi anni hanno impedito la nascita di un vero mercato aperto e contendibile del trasporto ferroviario;

appare pertanto opportuno incoraggiare la Commissione europea a sostenere il Quarto pacchetto nella versione originaria proposta al Parlamento e al Consiglio, nonché impegnare il Governo italiano a promuovere e sostenere, in sede di Consiglio, il pacchetto proposto dalla Commissione.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 21 ottobre 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 117

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'AFFARE SULLA QUESTIONE DEGLI
EFFETTI SULL'APICOLTURA ITALIANA DELLA DIFFUSIONE DELLA VESPA VELU-
TINA (N. 383)*

Plenaria**82^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Florio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(205) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 1568 assunto quale testo base (pubblicati in allegato).

Dichiara improponibili per estraneità di materia l'ordine del giorno G/1568/4/9 e l'emendamento 2.13.

Sono dati per illustrati tutti gli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il presidente relatore FORMIGONI informa che il senatore Marinello ha ritirato l'emendamento 5.0.5.

Comunica inoltre che il senatore Scoma ha riformulato l'emendamento 1.19 nell'emendamento 1.19 (testo 2), il senatore Stefano ha riformulato l'emendamento 14.2 nell'emendamento 14.2 (testo 2), mentre la senatrice Fasiolo ha riformulato l'emendamento 9.11 nell'emendamento 9.11 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (n. COM (2014) 556 definitivo)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Il relatore GAETTI (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo evidenziando in premessa che gli animali di allevamento nell'Unione europea vengono alimentati con foraggio grossolano, materie prime per mangimi e mangimi composti (miscele di materie prime per mangimi). Qualora gli animali siano malati e necessitino di un trattamento, è possibile somministrare loro medicinali veterinari sulla base di una prescrizione veterinaria. La grande maggioranza dei mangimi medicati per animali di allevamento contiene antimicrobici o antiparassitari.

I mangimi medicati sono generalmente utilizzati per trattare malattie animali in grandi gruppi di animali, in particolare suini e pollame. Esiste una correlazione tra il livello degli *standard* di fabbricazione e la qualità dei trattamenti effettuati mediante i mangimi medicati. *Standard* elevati significano una distribuzione omogenea del medicinale nel mangime, una buona compatibilità del medicinale con il mangime e, di conseguenza, un buon dosaggio e un trattamento efficiente dell'animale.

Segnala che gli allevamenti nell'Unione europea sono 13,7 milioni. Il valore della loro produzione è di 157 miliardi di euro. Il valore dell'acquacoltura dell'Unione europea, che comprende la produzione di crostacei, molluschi e pesci con pinne, è stimato a 3,3 miliardi di euro.

Fa presente che la revisione della normativa sui mangimi medicati si propone di armonizzare a un elevato livello di sicurezza la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzo di mangimi medicati e di prodotti intermedi nell'Unione europea e di rispecchiare il progresso tecnico nel settore. Il progetto di proposta aggiorna l'attuale legislazione sui mangimi medicati abrogando la direttiva 90/167/CEE, che definisce le condizioni alle quali i mangimi medicati possono essere fabbricati, immessi sul mercato e utilizzati all'interno dell'Unione europea.

Il campo di applicazione del regolamento proposto comprende la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di mangimi medicati per gli animali da compagnia e per gli animali destinati alla produzione di ali-

menti all'interno dell'Unione. Essa non si applica ai medicinali veterinari utilizzati quale componente medicinale nei mangimi medicati, che sono disciplinati nell'ambito della legislazione in materia di medicinali veterinari.

Il regolamento stabilisce norme riguardanti la fabbricazione, la composizione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei mangimi medicati. Si applicano i requisiti di fabbricazione generali di cui al regolamento (CE) n. 183/2005. Inoltre, i mangimi medicati possono essere fabbricati esclusivamente a partire dai medicinali veterinari autorizzati a norma della legislazione in materia di medicinali veterinari. Esso stabilisce inoltre le norme per il riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi e le norme che essi sono tenuti a rispettare per la fabbricazione di mangimi medicati. Il regolamento stabilisce le norme per l'incorporazione omogenea dei medicinali veterinari nei mangimi medicati e i requisiti al fine di evitare il *carry-over* di sostanze attive contenute nei medicinali veterinari in mangimi non bersaglio.

Per quanto riguarda l'etichettatura, ricorda che si applicano le disposizioni generali stabilite nel regolamento (CE) n. 767/2009. Sono stabilite norme specifiche per la prescrizione, la validità della ricetta, l'utilizzo di mangimi medicati contenenti antimicrobici negli animali destinati alla produzione di alimenti e le quantità necessarie per il trattamento di animali con mangimi. I fabbricanti, i distributori e gli utilizzatori di mangimi medicati devono effettuare registrazioni giornaliere per l'effettiva rintracciabilità dei mangimi medicati. Per i medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale, il regolamento stabilisce norme applicabili agli scambi di mangimi medicati all'interno dell'Unione europea al fine di evitare distorsioni della concorrenza. La proposta stabilisce infine norme per l'adozione di atti delegati e atti di esecuzione ai sensi del regolamento.

Ciò premesso, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievo (pubblicata in allegato).

Alla richiesta di ulteriori delucidazioni del senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), il relatore GAETTI (*M5S*) specifica che la nuova normativa in discorso introduce prescrizioni di maggiore dettaglio rispetto a quella previgente e che la propria proposta di osservazioni reca un rilievo che tende a garantire che l'utilizzo dei mangimi medicati avvenga nei casi effettivamente necessari.

Il senatore SCOMA (*FI-PdL XVII*) prende atto che l'utilizzo dei mangimi medicati riguarda varie specie animali tra cui anche il pesce in acquacoltura.

Il vice ministro Olivero valuta in senso non ostativo la proposta di osservazioni favorevoli con rilievo testé illustrata dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di osservazioni favorevoli con rilievo del relatore.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che, in occasione dell'odierna audizione svolta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di rappresentanti ed esperti del settore dell'apicoltura in relazione all'affare assegnato sugli effetti sull'apicoltura italiana della diffusione della *vespa velutina* (n. 383) è stata depositata la documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 556 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

premesso che:

gli animali di allevamento nell'Unione europea vengono alimentati con foraggio grossolano, materie prime per mangimi e mangimi composti (miscele di materie prime per mangimi). Qualora gli animali siano malati e necessitino di un trattamento, è possibile somministrare loro medicinali veterinari sulla base di una prescrizione veterinaria. La grande maggioranza dei mangimi medicati per animali di allevamento contiene antimicrobici o antiparassitari;

i mangimi medicati sono generalmente utilizzati per trattare malattie animali in grandi gruppi di animali, in particolare suini e pollame;

la revisione della normativa sui mangimi medicati si propone di armonizzare a un elevato livello di sicurezza la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzo di mangimi medicati e di prodotti intermedi nell'Unione europea e di rispecchiare il progresso tecnico nel settore;

il progetto di proposta aggiorna l'attuale legislazione sui mangimi medicati abrogando la direttiva 90/167/CEE, che definisce le condizioni alle quali i mangimi medicati possono essere fabbricati, immessi sul mercato e utilizzati all'interno dell'Unione europea;

il campo di applicazione del regolamento proposto comprende la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di mangimi medicati per gli animali da compagnia e per gli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno dell'Unione. Essa non si applica ai medicinali veterinari utilizzati quale componente medicinale nei mangimi medicati, che sono disciplinati nell'ambito della legislazione in materia di medicinali veterinari;

esprime osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

valuti la Commissione di merito la necessità di specificare e garantire che l'utilizzo dei mangimi medicati per animali destinati all'alimentazione umana vengano utilizzati non in via generalizzata e preventiva, bensì per finalità curative e nell'ambito dei casi e dosaggi necessari per la tutela della salute e della qualità dell'alimentazione.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1568

G/1568/1/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

premesso che:

l'agricoltura sociale è indubbiamente un importante progetto che può aprire anche nuovi sbocchi occupazionali, favorendo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disoccupati di lungo termine. Sarebbe una buona occasione per quella fascia di soggetti che oggi si trovano a rischio di esclusione sociale, ovvero per gli *over 40*, che hanno perso il lavoro e sono difficilmente ricollocabili nel mercato del lavoro, prospettando loro una possibile attività e una occupazione dignitosa;

se lasciamo, però, all'imprenditore agricolo la possibilità di scegliere quali soggetti inserire nella propria azienda, vista l'ampia platea di soggetti coinvolti, ottenendo in tutti i casi le medesime agevolazioni, si corre il rischio che possano essere favoriti solo coloro che possono garantire una maggiore capacità produttiva andando così ad alterare la finalità sociale alla quale questa proposta di legge vuole tendere,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prevenire eventuali forme di sfruttamento del lavoro, al solo scopo di ottenere sgravi fiscali, che si potrebbero celare dietro a questi progetti di agricoltura sociale.

G/1568/2/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

preMESSo che:

con il termine agricoltura sociale si intende quelle attività che sono andate sviluppandosi negli ultimi anni e che vedono l'agricoltore come soggetto che fornisce servizi socio-sanitari in aggiunta all'esercizio della sua prevalente attività di produzione di beni agricoli;

la connotazione principale del provvedimento è quella di disciplinare una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni nelle diverse realtà locali e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari oltre all'attività prevalente di produzione di beni agricoli;

è necessario tenere alta l'attenzione sia sulla qualità dei servizi offerti, quando si parla di persone diversamente abili e minori, nonché sulle eventuali forme di sfruttamento del lavoro, al solo scopo di ottenere sgravi fiscali, che si potrebbero celare dietro a questi progetti di agricoltura sociale,

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a far sì che gli organi che dovranno effettuare i controlli, siano essi ASL, servizi sociali, Inps o altri, tengano in debita considerazione, nelle loro ispezioni e controlli, il rispetto non solo delle regole ma soprattutto della dignità umana.

G/1568/3/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

preMESSo che:

con il termine agricoltura sociale si intende quelle attività che sono andate sviluppandosi negli ultimi anni e che vedono l'agricoltore come soggetto che fornisce servizi socio-sanitari in aggiunta all'esercizio della sua prevalente attività di produzione di beni agricoli;

la connotazione principale del provvedimento è quella di disciplinare una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni nelle diverse realtà locali e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari oltre all'attività prevalente di produzione di beni agricoli;

l'articolo 6, concernente ulteriori misure di sostegno, al comma 1 prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale;

una simile disposizione è anche contenuta nel disegno di legge «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca» (collegato alla manovra di finanza pubblica) ma, diversamente da detta proposta di legge, prevede che gli organismi pubblici gestori delle mense, in particolare scolastiche o ospedaliere, possano introdurre criteri di precedenza nelle gare per i fornitori di prodotti sia di agricoltura sociale che di agricoltura biologica che di filiera corta o di qualità. La disposizione del collegato agricoltura sembra essere la migliore soluzione,

impegna il Governo:

a prevedere misure, anche legislative che, a parità di qualità e prezzo di mercato, escludano la prelazione dei prodotti di agricoltura sociale in quanto il rischio è che potrebbero entrare in concorrenza «sleale» con le imprese agricole del territorio, soprattutto con quelle che producono prodotti provenienti da sistemi di filiera corta, biologica e di qualità.

G/1568/4/9

PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca la definizione delle attività che costituiscono agricoltura sociale;

in particolare, la lettera *a*) del comma 1 stabilisce che sono tali, tra le altre, le attività svolte, in forma singola ed associata, dall'imprenditore agricolo (ovvero dalle cooperative di cui al comma 4) volte a realizzare inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

considerato che:

disposizioni recanti sgravi fiscali e contributivi per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori sono stati previsti anche dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e dall'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,

impegna il Governo:

a rivedere la disciplina riferita a sgravi contributivi, crediti di imposta e benefici normativi collegati allo *status* di lavoratore agricolo equiparando il versamento di 156 contributi giornalieri in un anno solare ad un anno lavorativo di un lavoratore non agricolo;

ad utilizzare il parametro di cui sopra per l'elaborazione delle future disposizioni in materia.

G/1568/5/9

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca la definizione delle attività che costituiscono agricoltura sociale;

in particolare il comma 1, stabilisce che sono tali le attività svolte, in forma singola ed associata, dall'imprenditore agricolo (ovvero dalle cooperative di cui al comma 4) volte a realizzare:

«a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Rientrano nelle attività sociali e di servizio per le comunità locali, in particolare, le attività di:

1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agriturismo e agri-asilo);

2) accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale»;

considerato che:

la attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 2 va a dilatare a dismisura la platea degli utenti interessati dagli interventi di agricoltura sociale, platea che va dai lavoratori che non hanno un impiego regolarmente retribuito, quindi quelli da oltre sei mesi, fino ai condannati, ai disabili in senso fisico o psichico e ai membri di minoranze nazionali;

in particolare, appare eccessivo il richiamo ai numeri 18) e 19) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 i quali fanno riferimento rispettivamente alle categorie «lavoratore svantaggiato» (ovvero chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, adulti che vivono soli con una o più persone a carico, lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile) e «lavoratore molto svantaggiato» (lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi);

l'inclusione di tali categorie vanno a sminuire il valore sociale, nella misura in cui per funzione sociale si intende l'utilizzo del legame tra la dimensione produttiva e quella relazionale con la natura che l'agricoltura sociale ha come peculiarità;

l'agricoltura sociale è in grado di dare valore e dignità alle persone in condizioni di dipendenza o portatrici di singolari particolarità. È noto, infatti, che la produzione di un bene agricolo è percepita come un risultato di un impegno personale, prima ancora che un introito economico, e questo aiuta a conseguire maggiori livelli di autonomia e di senso di sé. Includere, quindi, tra gli utenti dell'agricoltura sociale delle persone ridotte a contrattualità, come si fa con questo articolo, espone al rischio di trasformare le attività di agricoltura sociale in mera opportunità di inserimento lavorativo, andando ad equiparare, in maniera anomala, i soggetti svantaggiati a cui dovrebbero rivolgersi le attività di agricoltura sociale con quelli che dovrebbero essere inseriti nel tessuto produttivo al fine di contribuire alla crescita del settore agricolo;

l'opportunità dell'inserimento lavorativo per soggetti non realmente svantaggiati assegna all'agricoltura sociale una funzione più assistenzialista che sociale in senso proprio. Inoltre, c'è il rischio che si utilizzi in modo improprio l'opportunità di reclutamento agevolato di forza

lavoro, tralasciando quindi la finalità puramente sociale che è quella che dovrebbe informare il presente disegno di legge. Infatti, i disoccupati *over 50*, più che utenti di agricoltura sociale, quindi più che soggetti deboli, in realtà sono soggetti indeboliti da una particolare contingenza economica, che nulla ha a che vedere con la finalità di questa legge,

impegna il Governo:

a porre in essere, anche in continuità con quanto già stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e dall'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, una regolamentazione concreta, complessiva ed organica delle misure finalizzate all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate che sia tuttavia nettamente differenziata dalle attività di agricoltura sociale per le quali devono essere intese in via prioritaria quelle esercitate dagli imprenditori agricoli che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;

b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per i soggetti di cui alla lettera a).

G/1568/6/9

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca la definizione delle attività che costituiscono agricoltura sociale;

in particolare, le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 stabiliscono che sono tali, tra le altre, le attività svolte, singole ed associate, dall'imprenditore agricolo volte a realizzare:

servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;

prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;

iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;

il comma 3 del medesimo articolo qualifica le attività di agricoltura sociale di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 come attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

considerato che:

come già segnalato nel corso del dibattito alla Camera, a proposito di quanto disposto dal comma 3, non appare chiaro se per effetto di tale qualificazione debbano estendersi alle attività in questione le agevolazioni tributarie attualmente previste con riferimento al reddito agrario ne, ove dovesse essere accolta tale interpretazione, se la predetta qualificazione sia suscettibile di determinare effetti di gettito anche in considerazione delle agevolazioni eventualmente già previste per le attività in questione, tenuto conto che le stesse presentano caratteri di rilevanza sociale,

impegna il Governo:

a chiarire in modo completo ed esaustivo, mediante apposita relazione tecnica, gli aspetti sopra esposti.

G/1568/7/9

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale. Sono tali le attività svolte, singole ed associate, dall'imprenditore agricolo volte a realizzare:

a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;

b) servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;

c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;

d) iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;

il comma 4 del medesimo articolo prevede che le attività sopra elencate possano essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo;

considerato che:

appare necessario mantenere il solo imprenditore agricolo quale operatore di agricoltura sociale poichè l'attività principale infatti è e deve restare quella agricola;

peraltro, il fatto che siano riconosciuti come soggetti legittimati ad esercitare l'attività di agricoltura sociale solo gli imprenditori agricoli, come definizione stessa che questa tipologia di agricoltura prevede, non pregiudica affatto la collaborazione con gli altri operatori del sociale; anzi, risulta indispensabile;

appare necessario inserire nella platea degli operatori di agricoltura sociale anche le cooperative sociali, che già beneficiano di numerose agevolazioni e che occupano gran parte degli spazi disponibili nel terzo settore, significa sottrarre agli operatori del comparto primario preziose occasioni di diversificazione delle proprie attività;

appare infondata, a tal proposito, l'obiezione secondo la quale l'agricoltore non sarebbe in grado di occuparsi di sociale: non si richiede infatti alcuno *skill* particolare, alcuna capacità professionale in campo sociale, se non quella di essere supervisore. Tale situazione, peraltro si ritrova in una delle esperienze europee di maggiore successo, quale quella olandese, dove l'agricoltura sociale si è sviluppata prevalentemente in aziende agricole private (le cosiddette *care farms*) le cui attività generano un'integrazione non secondaria del reddito agricolo nazionale. Grazie ad opportune convenzioni pubblico-privato, il ricavato delle attività terapeutiche deriva dal corrispettivo ottenuto dai servizi sanitari per le prestazioni fornite in azienda. In Italia, invece, la remunerazione degli agricoltori per l'inserimento in azienda dei disabili passa prevalentemente attraverso la vendita dei prodotti ottenuti tramite l'impiego lavorativo di queste persone nelle filiere etico-sociali, nei gruppi di acquisto solidali, nelle forniture a mense scolastiche, e così via,

impegna il Governo:

a promuovere una revisione della normativa in materia fiscale al fine di promuovere concrete iniziative di sostegno agli imprenditori agri-

coli quali operatori di agricoltura sociale, aumentando i benefici fiscali per questa categoria e a reperire le risorse necessarie a tal fine.

G/1568/8/9

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale. Sono tali le attività svolte, singole ed associate, dall'imprenditore agricolo volte a realizzare:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
- b) servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;
- c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
- d) iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;

il comma 4 del medesimo articolo prevede che le attività sopra elencate possano essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente;

la seconda parte del medesimo comma 4 prevede inoltre che nel caso in cui il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento le cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo;

considerato che:

pur ritenendo indispensabile, nell'ambito delle attività di agricoltura sociale, una collaborazione tra gli imprenditori agricoli con altri operatori del sociale, come le cooperative sociali, non appare opportuno inserire nella platea degli operatori di agricoltura sociale anche queste ultime;

le cooperative sociali infatti già beneficiano di numerose agevolazioni e occupano gran parte degli spazi disponibili nel terzo settore: inserirle nella platea degli operatori di agricoltura sociale significa sottrarre agli operatori del comparto primario preziose occasioni di diversificazione delle proprie attività;

appare necessario che tali cooperative sociali presentino almeno un fatturato derivante in maniera prevalente dall'esercizio dell'attività agricola,

impegna il Governo:

a promuovere una revisione della normativa in materia al fine di valorizzare le cooperative sociali il cui fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente, aumentando i benefici fiscali per questa tipologia di cooperative e a reperire le risorse necessarie a tal fine.

G/1568/9/9

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

premesso che:

l'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale. Sono tali le attività svolte, singole ed associate, dall'imprenditore agricolo volte a realizzare:

a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;

b) servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;

c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;

d) iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;

considerato che:

l'agricoltura sociale deve essere anche agricoltura sostenibile: consentire che i prodotti utilizzati nell'ambito dell'agricoltura sociale siano prodotti consentiti dal disciplinare dell'agricoltura biologica dovrebbe essere una naturale conseguenza;

risulta da molti studi che la categoria professionale degli agricoltori sia una delle più soggette a malattie professionali: sono segnalate patologie neurologiche importanti, correlate all'utilizzo di fitofarmaci e concimi chimici di notevole potenza ed importanza, tanto che, addirittura, l'utilizzo di queste sostanze porterebbe, in alcuni casi, a malattie invalidanti,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di prevedere che le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame:

a) debbano prevedere l'utilizzo di ammendanti naturali consentiti dal disciplinare dell'agricoltura biologica;

b) possano utilizzare come ammendante i rifiuti umidi prodotti nell'ambito della stessa attività, ottenendo uno sgravio della tariffa di gestione dei rifiuti proporzionato ai volumi e alla qualità dell'ammendante utilizzato.

G/1568/10/9

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale in coerenza con il regolamento UE n. 1308/2013(5) il quale, nella parte seconda, riferita al mercato interno, regola, con una nuova disciplina (CAPO III) le Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

riconoscere agli operatori dell'agricoltura sociale la possibilità di costituire organizzazioni di produttori e consentire alle cooperative sociali di diventare OP configura una fattispecie completamente estranea alla loro finalità. Le OP, infatti, hanno finalità esclusivamente sotto il profilo delle strategie di mercato e di natura economica. Quindi, non si comprende la motivazione di questa scelta, che nulla ha a che fare con il fine ultimo dell'agricoltura sociale;

dopo che è stata prevista una platea ampia sia di soggetti che possono fare agricoltura sociale, sia di soggetti beneficiari dell'agricoltura sociale, la previsione della possibilità di costituire organizzazioni di produttori e consentire alle cooperative sociali di diventare OP, rischia di snaturare definitivamente lo spirito del disegno di legge in esame spingendo le aziende non tanto a privilegiare il recupero di soggetti svantaggiati, quindi il fine sociale, quanto a privilegiare l'aspetto meramente produttivo, finalizzato alla vendita di prodotti;

le stesse associazioni di categoria, nel corso delle audizioni durante l'esame del disegno di legge alla Camera, avevano chiesto la soppressione dell'articolo 4,

impegna il Governo:

a garantire, attraverso l'emanazione di appositi provvedimenti, nonchè a vigilare nell'ambito delle proprie competenze, che la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori non comprometta la finalità sociale delle attività da essi espletate.

G/1568/11/9

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento in esame prevede che gli enti pubblici territoriali possono stabilire criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, come disciplinate dall'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

considerato che:

la disposizione in esame pur certamente positiva trova un limite nella attuale formulazione del citato articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 il quale prevede, appunto, l'alienazione dei terreni agricoli demaniali che possono essere venduti «al miglior offerente», con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare (si pensi al fenomeno, esacerbato dalla crisi energetica e dalla speculazione finanziaria, del *land grabbing*: oltre 700.000 piccole aziende sono sparite nell'arco di un decennio e il 30 per cento dei terreni fertili è in mano all'1 per cento delle aziende);

mettere in vendita la terra pubblica significa spesso cederla a chi su quella terra vuole speculare, farla scomparire dal nostro patrimonio, non considerarla quello che effettivamente è, cioè un bene comune;

risulta dunque evidente che l'attuale articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 stride con quella che dovrebbe essere una politica di promozione dell'accesso alla terra, in particolare per i giovani agricoltori, nonchè per la tutela e la promozione della agricoltura biologica basati su sistemi agroecologici e destinati esclusivamente a scopi alimentari nonchè delle attività di agricoltura sociale;

prevedendo esclusivamente la locazione dei terreni in questione, lo Stato potrebbe invece, dare un'occasione a nuovi imprenditori agricoli riservandosi comunque la possibilità, in caso di utilizzo non appropriato del fondo, di rientrarne in possesso ed affidarlo ad altri,

impegna il Governo:

a porre in essere attraverso, opportuni provvedimenti normativi, una modifica del citato articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ridefinendo la possibilità, da parte dello Stato, di disporre esclusivamente la locazione dei propri terreni agricoli (riservando ai giovani agricoltori, definiti dal regolamento (CE) n. 1698 del 2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, una percentuale non inferiore al 25 per cento del totale degli stessi terreni), prevedendo inoltre canoni di affitto dei terreni agevolati per gli imprenditori agricoli che espletino attività di agricoltura biologica basata su sistemi agroecologici e destinate esclusivamente a scopi alimentari o attività di agricoltura sociale.

G/1568/13/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1568, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale»;

premesso che:

l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, che avrà il compito di definire le linee guida delle attività di agricoltura sociale; di monitorare lo sviluppo delle stesse attività; di valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale; di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale; di definire azioni di comunicazione territoriale;

si ritiene utile segnalare che alcune regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo e Campania) hanno già legiferato in materia di agricoltura sociale o sono comunque intervenute sulla materia con delibere della Giunta ed in alcune di esse (Veneto, Toscana, Abruzzo e Campania) è stato istituito un Osservatorio regionale;

monitorare le attività che coinvolgono in questi progetti persone vulnerabili è realizzabile nel modo migliore a livello locale anziché centrale;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere Osservatori in ogni singola Regione, laddove non già previsti, anch'essi senza oneri, anziché pre-

vederne uno a livello nazionale in quanto questi avrebbero un migliore controllo e gestione del territorio.

Art. 2.

2.1

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «in forma» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;

b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per i soggetti di cui alla lettera a).».

2.2

PIGNEDOLI

All'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo»;

b) sopprimere il comma 4.

2.3

RUTA, SAGGESE

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo».

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia preva-

lente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo».

2.4

PIGNEDOLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati».

2.5

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni».

2.14

ALBANO, PIGNEDOLI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, provenienti in maniera prevalente da agricoltura sociale;».

2.6

GATTI, PIGNEDOLI

Al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere le seguenti parole: «(agri-nido e agri-asilo)».

2.15

ALBANO, ELENA FERRARA, PIGNEDOLI

Al comma 2, dopo le parole: «requisiti minimi» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento all'adeguatezza delle strutture di accoglienza e soggiorno nonché alle competenze minime nonché ai requisiti formativi minimi richiesti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1».

2.7

GATTI, PIGNEDOLI

Al comma 2, dopo le parole: «requisiti minimi» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento all'adeguatezza delle strutture di accoglienza e soggiorno nonché alle competenze minime richieste per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1».

2.16

ALBANO, ELENA FERRARA, PIGNEDOLI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le necessarie forme di coordinamento e monitoraggio da parte degli enti locali competenti».

2.8

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere il comma 3.

2.9

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere il comma 4.

2.10

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 4, sopprimere le parole da: «nel caso» fino alla fine del comma.

2.11

CANDIANI

Al comma 4 sostituire la parola: «30» con la parola: «50».

2.17

ALBANO, PIGNEDOLI

Al comma 4 sostituire le parole: «superiore al 30 per cento» con le seguenti: «superiore al 20 per cento».

2.12

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le attività di cui al comma 1 devono prevedere l'utilizzo di ammendanti naturali consentiti dal disciplinare dell'agricoltura biologica.

6-ter. Le attività di cui al comma 1 possono utilizzare come ammendante i rifiuti umidi prodotti nell'ambito della stessa attività, ottenendo uno sgravio della tariffa di gestione dei rifiuti proporzionato ai volumi e alla qualità dell'ammendante utilizzato.».

2.13

PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "tra i 18 e i 35 anni," aggiungere le seguenti: "che negli otto anni precedenti l'assunzione non abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale

finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato e che"».

Art. 3.

3.1

CANDIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

3.2

CANDIANI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7.» con le seguenti: «i compiti svolti dagli Osservatori regionali dell'agricoltura sociale.».

Conseguentemente:

Sopprimere l'articolo 7.

3.3

FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, PALERMO, ZELLER

Sopprimere il comma 2.

Art. 4.

4.1

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

4.2

RUTA, SAGGESE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le organizzazioni di produttori di agricoltura sociale sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro».

Art. 5.**5.2**

ALBANO, PIGNEDOLI

All'articolo 5, dopo le parole: «imprenditori agricoli», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e cooperative sociali».

5.1

CANDIANI

Al comma 2, dopo la parola: «agricoli» aggiungere la seguente: «anche».

Art. 6.**6.1**

CANDIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di priorità per l'inserimento» con le seguenti: «per promuovere l'utilizzo».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: «, a parità di qualità e prezzo di mercato dei prodotti a chilometri zero, provenienti da filiera corta, e derivanti da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.»

6.2

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 3, sopprimere le parole: «alienazione e».

6.3

CANDIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «sono previsti criteri di priorità per favorire» con le seguenti: «possono essere previsti criteri per promuovere».

6.4

CANDIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «ad ulteriori» con le seguenti: «alle».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.»

Art. 7.**7.1**

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

Art. 1.

1.19 (testo 2)

SCOMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.».

Art. 9.

9.11 (testo 2)

FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la tutela, promozione e sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, gli Enti e le Associazioni senza fini di lucro che si occupano di tutela, sviluppo e promozione dei prodotti di cui agli elenchi previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2000. Per tali finalità, i predetti soggetti possono ottenere marchi collettivi nazionali ed europei senza pregiudizio per i soggetti che producono tali prodotti, nel rispetto delle norme tecniche che hanno permesso la loro iscrizione negli elenchi.».

Art. 14.**14.2 (testo 2)**

STEFANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – (*Disposizioni in materia di filiera corta*) – 1. Al fine di promuovere il rapporto diretto fra produttori e consumatori nel comparto agroalimentare e valorizzare la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata "Prodotto di fattoria", finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche associati in forma consortile o cooperativa.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;

b) riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007;

c) prevedere l'istituzione a cura delle Regioni di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;

d) prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;

e) prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello Stato e delle Regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.

3. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prima trasformazione di cui al comma 2, lettera a), almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti deri-

vanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 21 ottobre 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle 14,35 alle 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO N. 376 (AFFARE
ASSEGNATO STRATEGIE NUOVI VERTICI SOCIETÀ PARTECIPATE STATO)*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 21 ottobre 2014

Plenaria**108^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
SPILABOTTE*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche**(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (*SCpI*) illustra, per la parte di competenza della Commissione, il contenuto del disegno di legge n. 1577, che conferisce una serie di deleghe al Governo in materia di pubblico impiego e di riorganizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, premesso che la lettera *i*) dell'articolo 10 reca una delega al riordino della disciplina della responsabilità dirigenziale e della responsabilità disciplinare del dirigente pubblico, precisa che la responsabilità dirigenziale, che scatta – indipendentemente da colpa in senso stretto – per il fatto oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi, appare già compiutamente definita nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma non è superfluo chiarire che essa deve essere estesa ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale.

La successiva lettera *l*) dell'articolo 10 delega al Governo l'emanazione di una nuova disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri, tra cui l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell'incarico. A questo proposito, il relatore ritiene vada valutata attentamente l'opportunità di mantenere la disciplina attuale, che stabilisce al 30

per cento (e non al 15, come prospettato nella delega) la parte minima della retribuzione complessiva che deve essere condizionata al risultato.

L'articolo 12 contiene le norme procedurali ed i principi e criteri direttivi «comuni» per le deleghe – oggetto anche degli articoli da 13 a 15 – in materia di riordino e semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali. Il relatore segnala quindi che l'articolo 13 reca alcuni principi e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in tema di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa ed integra la procedura per l'adozione della medesima delega, inserendo (alinea del comma 1) il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ponendo un termine di dodici mesi per l'esercizio di essa, decorrenti dalla scadenza della delega in materia di dirigenza pubblica. I principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 13 prevedono il riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalità acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con amministrazioni pubbliche; l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalità di espletamento di essi; la gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli altri enti di area vasta (ivi comprese le città metropolitane); la definizione di limiti, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; la riduzione dei termini di validità delle graduatorie; l'introduzione di un sistema informativo nazionale, inteso alla formulazione di indirizzi generali e di parametri in grado di orientare la programmazione delle assunzioni; il rafforzamento del coordinamento e del controllo da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette; l'attribuzione all'ARAN di compiti di supporto tecnico nelle materie inerenti alla gestione del personale e il rafforzamento della sua funzione di assistenza nel settore della contrattazione collettiva integrativa; la concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa; la definizione delle materie escluse da quest'ultima, atteso che nella disciplina legislativa vigente, l'ambito di competenza del contratto integrativo è definito dalla contrattazione collettiva nazionale; la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici; la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni; il progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, anche al fine di facilitare i processi di mobilità e fermi restando i limiti di spesa. A tale proposito, segnala l'opportunità che ai punti elencati nell'articolo 13 ne venga premesso uno, di importanza prioritaria, che vincoli il legislatore delegato al mantenimento del principio generale di applicazione, nel settore pubblico, della disciplina generale del contratto di lavoro, con la sola eccezione della disciplina del reclutamento e delle promozioni: occorre infatti evitare che l'emanazione di un nuovo testo

unico in questa materia segni un'attenuazione del principio sancito dal testo unico contenuto nel decreto legislativo n. 165 del 2001, o peggio delle deviazioni rilevanti rispetto a quel principio. Come è ben scolpito nell'articolo 10 del disegno di legge, l'efficienza delle amministrazioni pubbliche deve essere perseguita essenzialmente attraverso la responsabilizzazione dei dirigenti rispetto a obiettivi precisi, specifici, misurabili, realistici e collegabili a scadenze temporali precise; ma proprio in funzione di questa responsabilizzazione è indispensabile un pieno recupero da parte del *management* pubblico delle prerogative dirigenziali proprie del dirigente d'azienda, che presuppongono una regolazione dei rapporti di lavoro corrispondentemente flessibile, quale è – e sempre più deve essere – quella contenuta nel diritto del lavoro comune.

Infine, il relatore nota l'assenza, nell'articolo 13, di disposizioni (vuoi in forma di delega, vuoi in forma di norma immediatamente precettiva) volte a impegnare l'Amministrazione centrale e gli enti territoriali a una rigorosa revisione della spesa per il mantenimento in vita di società controllate il cui costo non sia pienamente giustificato dai servizi resi. A tale proposito, riterrebbe opportuno valutare l'opportunità di integrare il testo con disposizioni che vincolino gli enti controllanti a operare il necessario ridimensionamento delle controllate.

In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiarire che la disposizione di cui alla lettera *i*) dell'articolo 10, relativa al riordino della disciplina della responsabilità dirigenziale, deve essere estesa ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale; di espungere dal testo la disposizione di cui alla lettera *l*) dello stesso articolo, finalizzata alla riduzione della quota della retribuzione dirigenziale legata al risultato; di inserire, nell'ambito del provvedimento, disposizioni volte a impegnare l'Amministrazione centrale e gli enti territoriali a una rigorosa *spending review* relativamente alle società controllate, nonché a vincolare gli enti controllanti a operare il necessario ridimensionamento delle controllate, utilizzando i nuovi strumenti, e *in primis* il contratto di ricollocazione, contenuti nel disegno di legge delega lavoro, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati. Illustra pertanto una bozza di parere in tal senso, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda con la proposta del relatore, cui chiede tuttavia di aggiungere due ulteriori raccomandazioni. La prima riguarda l'inserimento di un richiamo nel disegno di legge ai contratti di apprendistato nella pubblica amministrazione, attualmente non praticati. La seconda concerne l'introduzione di una previsione riguardante la facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione di lavoro del personale in procinto di essere collocato a riposo. Si tratta, in questo caso, di una fattispecie oggetto di un

contratto collettivo intercompartimentale già siglato presso l'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva della provincia autonoma di Bolzano, ma che ha trovato la contrarietà dell'INPS e la cui introduzione era già contemplata in un emendamento da lui presentato al Senato nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge delega lavoro, e che è rimasto travolto dalla apposizione da parte del Governo della questione di fiducia.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) ritiene entrambi i profili richiamati dal senatore Berger meritevoli di accoglimento, ripromettendosi pertanto di inserirli nella proposta di parere.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) si sofferma in particolare sulla distribuzione delle premialità nella pubblica amministrazione, sottolineando l'esigenza che la parte della retribuzione complessiva condizionata al risultato sia corrisposta all'esito di un effettivo controllo del raggiungimento degli obiettivi, ovvero risulti percentualmente ridotta al 15 per cento. Segnala altresì l'esigenza di rivedere, anche attese le modifiche riguardanti gli articoli 4 e 13 dello Statuto dei lavoratori che conseguiranno dall'attuazione della delega in materia di lavoro, le disposizioni riguardanti la vigilanza nelle sale operatorie, al fine di contemperare le esigenze di controllo in ordine ai soggetti concretamente operanti e quelle connesse alla *privacy*.

La senatrice PARENTE (*PD*) si riserva di approfondire la complessa tematica sulla quale il relatore Ichino ha riferito alla Commissione. Sottolinea al contempo l'esigenza di esaminare accuratamente i profili riguardanti la dematerializzazione e la digitalizzazione, in particolare con riferimento alle ricadute occupazionali e alla responsabilità dirigenziale.

Concorda con il rilievo di tale profilo il relatore ICHINO (*SCpI*), il quale avanza unicamente, e più in generale, la preoccupazione che il parere si attesti entro gli ambiti di competenza della Commissione. Con riferimento specifico alle osservazioni della senatrice Bencini, osserva anzitutto che la contestazione di violazioni avvenute in sala operatoria compete al direttore sanitario, il quale sarebbe peraltro passibile di rimozione ove le avesse scientemente tollerate. Quanto alla quota di retribuzione legata al conseguimento del risultato, fa osservare alla senatrice Bencini che una riduzione dal 30 al 15 per cento non andrebbe nel senso da lei auspicato. In ogni caso, il disegno di legge va chiaramente in direzione del *management by objectives*. Infine, rileva che la disposizione contenuta nel disegno di legge delega lavoro e riferita all'aggiornamento alle odierne tecnologie avrà automaticamente applicazione anche nel settore pubblico.

Nessun altro chiedendo la parola, la PRESIDENTE, dopo aver raccomandato in particolare al relatore di prendere in adeguata considerazione il

delicato tema della smaterializzazione dei documenti, sollevato dalla senatrice Parente, dichiara chiusi i lavori e toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare la disposizione di cui alla lettera *i*) dell'articolo 10, relativa al riordino della disciplina della responsabilità dirigenziale, chiarendo che essa deve essere estesa ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale.

Si segnala l'opportunità di espungere la disposizione di cui alla lettera *l*) dell'articolo 10, tendente alla riduzione della quota della retribuzione dirigenziale legata al risultato.

Si invita infine la Commissione di merito ad inserire nell'ambito del provvedimento disposizioni volte a impegnare l'Amministrazione centrale e gli enti territoriali a una rigorosa revisione della spesa per il mantenimento in vita di società controllate il cui costo non sia pienamente giustificato dai servizi resi, nonché a vincolare gli enti controllanti a operare il necessario ridimensionamento delle società controllate, con utilizzazione dei nuovi strumenti – ed in particolare del contratto di ricollocazione – contenuti nel disegno di legge delega sul lavoro approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 21 ottobre 2014

Plenaria**165^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Valdinosi, appartenente al Gruppo PD, è entrata a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Dalla Zuanna.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto alla senatrice Valdinosi e ringrazia il senatore Dalla Zuanna per il pregevole contributo ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(205) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLO (*PD*) esprime apprezzamento per le finalità e i contenuti del disegno di legge 1568, adottato come testo base dalla Commissione di merito. Ritene di particolare rilievo il carattere multifunzionale attribuito dal disegno di legge alle attività dell'agricoltura sociale. Riguardo al comma 4 dell'articolo 6, che dispone in tema di accesso ai beni confiscati, formula l'auspicio che gli operatori dell'agricoltura sociale siano posti in condizione di conoscere i relativi elenchi, così da poter fruire agevolmente delle nuove possibilità dischiuse dal disegno di legge. Ritene, inoltre, che nell'ambito dei piani regionali di sviluppo rurale dovrebbero essere previste misure specifiche in tema di agricoltura sociale, così da consentire il finanziamento di progetti specifici che prevedano il ricorso a figure specialistiche per accompagnare i soggetti destinatari delle attività di riabilitazione o integrazione sociale (*tutor*).

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nell'associarsi all'apprezzamento già espresso per il testo in esame, rileva che l'Osservatorio istituito dall'articolo 7 appare eccessivamente pletorico, essendo composto da 20 componenti. Segnala pertanto l'opportunità di una composizione più ristretta, anche al fine di garantire la funzionalità dell'organismo.

La senatrice MATTESINI (*PD*) sottolinea l'importanza del disegno di legge in esame, anche in considerazione del fatto che si tratta di un'iniziativa parlamentare. Osserva che nel settore *de quo* si registrano già diverse pregevoli iniziative, ma il testo in esame coniuga opportunamente i profili dei percorsi di assistenza con l'esercizio di attività di impresa agricola, dando riconoscimento legislativo all'agricoltura sociale. Ritene che attraverso l'agricoltura sociale sarà possibile la riscoperta del lavoro agricolo da parte delle giovani generazioni, nonché il riavvicinamento ai ritmi naturali delle produzioni. Infatti, ravvisa nel testo in esame anche un fattore di crescita culturale, rappresentato, tra l'altro, dall'inclusione, tra le attività dell'agricoltura sociale, delle esperienze legate agli agri-nido e agli agri-asilo.

La senatrice VALENTINI (*PD*) ritiene che il disegno di legge in esame possa rappresentare un importante punto di riferimento normativo per gli operatori dell'agricoltura sociale, che hanno sin qui operato in assenza di una cornice giuridica definita e unitaria. Esprime l'avviso che l'agricoltura sociale possa offrire l'occasione per importanti innovazioni, ad esempio attraverso gli agri-nido e la valorizzazione delle case rurali per finalità socio-sanitarie e riabilitative. Riguardo all'Osservatorio istituito dall'articolo 7, ritiene che tale organismo possa costituire un importante fattore di stimolo per le regioni, attraverso la diffusione delle migliori pratiche del settore. Fa presente, infine, che per lo svolgimento di attività di

tipo terapeutico in sede di agricoltura sociale sono previsti autorizzazioni e controlli stringenti da parte delle autorità sanitarie locali.

La senatrice PADUA (*PD*) si unisce alle espressioni di apprezzamento per il disegno di legge in esame, che a suo avviso ha il pregio di coniugare l'attività imprenditoriale nel settore agricolo con l'attenzione per le persone fragili e per l'ambiente, anche in un'ottica di recupero del rapporto tra i bambini e la natura e di implementazione degli strumenti terapeutici. Tra le varie disposizioni del testo, sottolinea il rilievo delle previsioni concernenti l'utilizzo di animali allevati a fini terapeutici e riabilitativi, nonché in tema di convenzioni con le mense pubbliche e di riutilizzo dei beni confiscati da parte degli operatori dell'agricoltura sociale. Condivide gli auspici già formulati in ordine alla diffusione tra le varie regioni delle buone pratiche già sviluppate nel settore.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) esprime una valutazione complessivamente positiva del testo in esame, che a suo avviso consente di recuperare e valorizzare territori attualmente svantaggiati in ragione delle difficoltà in cui versa il comparto dell'agricoltura. Ritiene tuttavia si debba evitare che le attività del settore si rivelino nella realtà prive di apprezzabili risvolti imprenditoriali, trasformandosi in una sorta di lavori socialmente utili. Occorre a suo avviso garantire che l'attività imprenditoriale agricola risulti quella prevalentemente svolta dall'operatore. Si associa infine alle considerazioni problematiche già svolte circa il carattere pletorico dell'Osservatorio istituito dall'articolo 7.

La senatrice BIANCONI (*NCD*), nel condividere l'intervento dell'oratore che l'ha preceduta, esprime l'avviso che il disegno di legge in esame debba essere caratterizzato da una formulazione rigorosa per quanto concerne i profili socio-sanitari, attraverso la previsione di adeguati requisiti di qualificazione e formazione degli operatori che si occupano delle attività terapeutiche e riabilitative nell'ambito dell'agricoltura sociale. A tale riguardo, potrebbe essere opportuno, a suo giudizio, che le imprese operanti nel settore si specializzino in relazione a particolari attività terapeutiche o riabilitative.

La PRESIDENTE auspica che, tra i diversi pregevoli spunti emersi dal dibattito, siano particolarmente valorizzati nell'ambito del parere quelli concernenti la collaborazioni interregionale nella diffusione delle buone pratiche e quelli relativi al carattere imprenditoriale dell'agricoltura sociale, che differenzia tale settore dal campo del mero volontariato.

Non essendovi altre richieste di intervento, si chiude la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLO (*PD*) osserva anzitutto che il disegno di legge in titolo si muove opportunamente nella direzione del riordino e della riforma della pubblica amministrazione, sia pure attraverso un articolato che presenta una eccessiva frammentazione tematica e rischia di far perdere di vista l'obiettivo di una razionale semplificazione. Ritiene che la vera sfida da affrontare sia quella della digitalizzazione della pubblica amministrazione, obiettivo che le pare ancora di là dall'essere raggiunto. Riguardo agli articoli 3, 4, 5 e 6, esprime l'avviso che sia da evitare un'eccessiva stratificazione normativa nel settore della trasparenza e del contrasto alla corruzione, essendo preferibile in materia una normativa organica, chiara e semplice. In merito all'articolo 10, in tema di dirigenza pubblica, ritiene che l'obiettivo prioritario da perseguire sia quello di evitare la proliferazione di figure dirigenziali prive di effettivi ruoli di direzione; segnala, altresì, l'opportunità fare ricorso a una terminologia appropriata per ciò che attiene alla dirigenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che dovrebbe essere qualificata come «sanitaria» (e non «medica»). Quanto all'articolo 11, inteso alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche, esprime apprezzamento per la *ratio* della disposizione ma ne paventa la difficile implementazione in assenza di risorse aggiuntive, pur confidando nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri prevista dal comma 3.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) esprime apprezzamento per l'articolo 6 del testo in esame, che dispone la revisione e semplificazione delle norme in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza, rilevando l'opportunità di prevedere verifiche rigorose sull'effettività delle previsioni legislative. In merito all'articolo 8, segnala un problema redazionale nella lettera *e*) del comma 1, che trascura di menzionare i Collegi affianco degli Ordini professionali. Si domanda, inoltre, se non sia il caso di sottolineare la specificità di Ordini e Collegi attraverso una disposizione *ad hoc* che ne evidenzia le peculiarità, in *primis* in tema di autofinanziamento. In relazione all'articolo 10, osserva che nel comma 1, lettera *b*), punto 2, occorrerebbe fare riferimento alla dirigenza «sanitaria», e non già esclusivamente a quella «medica»; inoltre, sarebbe opportuno accor-

pare la dirigenza amministrativa e quella tecnica, tenendole distinte dalla dirigenza sanitaria. Si associa poi alla considerazione già svolta in merito alla necessità di evitare che esistano figure dirigenziali prive di incarico specifico. Quanto infine all'articolo 11, auspica che gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e lavoro siano messi a disposizione anche delle lavoratrici e dei lavoratori con contratto diverso da quello a tempo indeterminato.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni già svolte dalla senatrice Silvestro in merito all'articolo 8 e, più in generale, segnala la necessità di garantire un coordinamento tra le disposizioni in materia ordinistica del disegno di legge in esame e quelle recate dall'Atto Senato 1324. Ravvisa l'opportunità che, nel testo in esame, sia dedicata una disposizione *ad hoc* agli Ordini e ai Collegi, nel cui ambito dovrebbe essere rimarcato il loro peculiare profilo di enti pubblici non economici con funzioni ausiliarie e con fonti di finanziamento autonome, con i corollari che ne discendono, recentemente riconosciuti anche a livello giurisprudenziale. Annette importanza decisiva a tale aspetto e subordina la possibilità di un voto favorevole della sua parte politica all'inserimento di una specifica condizione nel redigendo parere. In tema di dirigenza pubblica, condivide i rilievi già espressi circa la necessità di tenere distinta la dirigenza amministrativa da quella sanitaria, e manifesta perplessità in ordine alla previsione di un albo unico nazionale dei direttori generali, che a suo avviso solo in apparenza è rispondente all'esigenza di affrancare il Servizio sanitario nazionale dai condizionamenti della politica, potendo nella realtà sortire addirittura effetti peggiorativi della situazione attuale.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) osserva che il disegno di legge in esame sembra perseguire una non opportuna ricentralizzazione dei poteri decisionali afferenti al settore sanitario, di cui si scorgono tracce anche nella norma appena citata sull'albo unico dei direttori generali. A suo avviso l'autonomia delle regioni in materia sanitaria è meritevole del massimo rispetto, e pertanto interventi statali dovrebbero essere previsti solo in casi eccezionali di malfunzionamento di determinati servizi sanitari regionali, essendo preferibile che il potere sia esercitato dagli enti territoriali più vicini all'utenza. Una semplificazione auspicabile sarebbe rappresentata, a suo giudizio, dalla revisione della composizione dei Collegi dei revisori delle aziende sanitarie ed ospedaliere: allo stato è prevista la presenza necessaria di rappresentanti ministeriali, che appesantisce inutilmente tali organismi ed è foriera di sprechi di risorse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, che verrà dedicata al seguito delle procedure in sede consultiva, non potrà protrarsi oltre le ore 14,30, al fine di evitare sovrapposizioni con la riunione di un Gruppo parlamentare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 21 ottobre 2014

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 119, 1004 e 1034

Riunione n. 5

Relatore: CALEO (PD)

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,30

(119) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette

(1004) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette

(1034) CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette

(Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e rinvio)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 21 ottobre 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

*AUDIZIONE INFORMALE SULLA PROIEZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE
EUROPEA NEL MEDITERRANEO*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 21 ottobre 2014

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione si è riunito dalle ore 10,15 alle ore 11.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,40.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rosy BINDI, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori della seduta odierna nel senso di procedere in primo luogo all'esame della proposta di relazione recante disposizioni per una revisione organica del codice antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, successivamente al seguito dell'esame della proposta di relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, infine all'audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Bernardo Petralia, del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribu-

nale di Palermo, Dario Scaletta, e del sostituto procuratore nazionale antimafia, Maurizio De Lucia.

(Così rimane stabilito)

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione il senatore Francesco Bruni (*FI*), in sostituzione del senatore Donato Bruno (*FI*), e il senatore Salvatore Tomaselli (*PD*) in sostituzione del senatore Miguel Gotor (*PD*).

Esame della proposta di relazione recante disposizioni per una revisione organica del codice antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159

(Esame e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, illustra la proposta di relazione in titolo, di cui è relatrice.

Intervengono per formulare osservazioni i senatori Francesco MOLINARI (*M5S*), Enrico BUEMI (*PLA-PSI-MAIE*), Franco MIRABELLI (*PD*), Lucrezia RICCHIUTI (*PD*) e il deputato Claudio FAVA (*Misto*).

Rosy BINDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Seguito dell'esame e votazione della proposta di relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia

(Seguito dell'esame e approvazione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la proposta di relazione in titolo è stata riformulata dal relatore Mattiello sulla base delle osservazioni emerse nel corso della precedente seduta.

Davide MATTIELLO, *relatore*, illustra brevemente la proposta di relazione in titolo, come riformulata.

Intervengono quindi per dichiarare il proprio voto il deputato Francesco D'UVA (*M5S*) e il senatore Franco MIRABELLI (*PD*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che occorre declassificare tre audizioni del Comitato Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia, i cui resoconti, se la Commissione concorda, passeranno dal regime riservato a quello libero per poter essere citati nella relazione.

Tali resoconti riguardano: l'audizione di Nadia Furnari, del 13 giugno 2014, l'audizione del sostituto procuratore nazionale antimafia Maurizio De Lucia, del 20 giugno 2014, e l'audizione del colonnello Mannucci Benincasa, componente della Commissione centrale, del 18 luglio 2014, esclusa la parte segreta.

(Così rimane stabilito)

Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Bernardo Petralia, del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo Dario Scaletta e del sostituto procuratore nazionale antimafia Maurizio De Lucia

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Bernardo Petralia, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Dario Scaletta, e il sostituto procuratore nazionale antimafia, Maurizio De Lucia, svolgono una relazione.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Davide MATTIELLO (PD), Claudio FAVA (*Misto*), e il senatore Giuseppe LUMIA (PD).

Il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Bernardo Petralia e il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Dario Scaletta rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 21 ottobre 2014

Plenaria

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 19,35.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CRIMI (*M5S*) ed ESPOSITO (*NCD*) e i deputati FERRARA (*SEL*), e VITELLI (*ScpI*).

La seduta termina alle ore 20,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Martedì 21 ottobre 2014

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 11,05 alle ore 11,20.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 11,20

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha adottato una deliberazione di acquisizione e informatizzazione di atti e documenti (*vedi allegato*).

La deliberazione è stata predisposta cercando di soddisfare l'esigenza di completezza, pertinenza e fruibilità degli atti acquisiti. In particolare: per esigenze di completezza, oltre alla Commissione sulla strage di via Fani dell'VIII legislatura, si sono prese in considerazione anche la Commissione monocamerale sui risultati della lotta al terrorismo della IX legislatura, le Commissioni stragi della X, XI, XII e XIII legislatura, la Commissione P2 della VIII e IX legislatura e la Commissione Mitrokhin della

XIV legislatura; per esigenze di pertinenza, per le Commissioni diverse dalla Commissione sulla strage di via Fani, si è deliberato di acquisire solo gli atti concernenti il rapimento e la morte di Aldo Moro, ancorché siano compresi anche in altri filoni d'inchiesta; per esigenze di fruibilità, è stata prevista l'acquisizione di copia digitale degli atti, così da consentirne l'indicizzazione e la ricerca per singole parole.

Alcuni degli atti in questione sono peraltro già stati pubblicati; la loro acquisizione all'archivio della Commissione è comunque utile per consentire la digitalizzazione di tali documenti e la loro più agevole consultazione.

L'informatizzazione degli atti sarà effettuata, come è prassi consolidata, a cura del personale del Nucleo della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione e dell'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Con riferimento alla Commissione P2 – che presenta una cospicua mole di documenti – sono sin d'ora a disposizione della Commissione l'indice dei volumi pubblicati e la classificazione, predisposta dalla stessa Commissione P2, dei documenti secretati. Analogamente, per la Commissione Mitrokhin, è disponibile sin d'ora l'elenco degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta; l'Ufficio di presidenza potrà anche selezionare, ai fini della relativa richiesta di acquisizione, singoli documenti che presentino un obiettivo collegamento con il caso Moro.

Qualora all'esito di questa prima acquisizione dovesse emergere l'esigenza di disporre di ulteriori documenti, la Commissione potrà adottare una nuova deliberazione di acquisizione di quei documenti.

Ricorda, infine, che – in base al comma 4 dell'articolo 5 della legge istitutiva – la Commissione è tenuta a garantire «il mantenimento del regime di segretezza» della documentazione acquisita «fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia (...) siano coperti da segreto».

Acquisito il conforme avviso dell'Ufficio di presidenza, integrato da rappresentanti dei gruppi, si rappresenterà alla Presidente della Camera e al Presidente del Senato l'interesse della Commissione a richiedere, previo esperimento degli opportuni adempimenti, la desecretazione degli atti e dei documenti relativi alle inchieste sopra citate che dovessero rivelarsi necessari ai fini del compimento degli atti d'inchiesta o della stesura di relazioni.

Comunica inoltre che, sulla base dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento interno della Commissione, che consente di affidare l'approfondimento di specifiche questioni ad uno o più comitati coordinati dal Presidente (o da un suo delegato), che ne nomina i componenti «tenendo anche conto delle richieste dei Gruppi presenti nella Commissione», l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto sull'opportunità di istituire un Comitato con il compito di definire proposte di attività istruttorie da sottoporre alla valutazione dello stesso Ufficio di presidenza. Le proposte potranno avere ad oggetto audizioni, esami testimoniali, acquisizione di documentazione, svolgi-

mento di sopralluoghi o ispezioni ed ogni altra attività istruttoria ritenuta utile ai fini dello svolgimento dell'inchiesta.

Il Comitato, denominato «Comitato per le proposte istruttorie», sarà composto dai 16 componenti dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nonché da cinque ulteriori componenti, scelti tra i tre gruppi maggiormente rappresentati in seno alla Commissione, per un totale di 21 componenti.

In particolare, di questi cinque componenti tre saranno del gruppo Partito Democratico (che ha 24 componenti) e uno ciascuno dei gruppi Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente e MoVimento 5 Stelle (che hanno ognuno 9 componenti). I tre gruppi menzionati sono, pertanto, invitati ad indicare i propri componenti nel Comitato.

Resta naturalmente inteso che il Comitato è chiamato a svolgere solo attività di tipo istruttorio e non può, quindi, sostituirsi all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica altresì che il Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta ha messo a disposizione della Commissione i marescialli capi Andrea Casertano e Bonifacio Stoduto, con riserva di designare nei prossimi giorni un terzo militare. Tale personale sarà addetto alla gestione dell'archivio della Commissione.

Comunica infine che questa mattina il Ministro della difesa, Roberta Pinotti, ha informato che, a causa di sopravvenuti impegni istituzionali, non potrà partecipare all'audizione già prevista per giovedì 23 ottobre alle ore 14.30; il Ministro ha comunque sin d'ora dato la sua disponibilità per un'audizione da svolgersi in una data compresa tra il 11 e il 13 novembre.

L'audizione del Sottosegretario Marco Minniti è prevista per mercoledì 29 ottobre alle ore 14.30, mentre quella del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, potrebbe svolgersi in una data compresa tra il 4 e il 6 novembre.

La seduta termina alle ore 11,30.

ALLEGATO

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE E INFORMATIZZAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

La Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro,

a) visto l'articolo 1 della legge 30 maggio 2014, n. 82, che attribuisce alla Commissione il compito di accertare, tra l'altro, «eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro»;

b) considerato che la Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della citata legge, ha facoltà di acquisire «copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari» e, in base al successivo comma 4, «garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia (...) siano coperti da segreto»;

c) tenuto conto che elementi di conoscenza concernenti il rapimento e la morte di Aldo Moro risultano presenti nel patrimonio documentale versato agli Archivi storici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dalle seguenti Commissioni d'inchiesta:

- Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, istituita nella VIII Legislatura con legge 23 novembre 1979, n. 597;

- Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, istituita nella IX Legislatura con deliberazioni della Camera dei deputati del 16 e del 23 ottobre 1986;

- Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita nella X Legislatura con legge 17 maggio 1988, n. 172, e successivamente ricostituita nella XI Legislatura con legge 23 dicembre 1992, n. 499, prorogata nella XII Legislatura con legge 19 dicembre 1995, n. 538 e ulteriormente prorogata nella XIII Legislatura con legge 20 dicembre 1996, n. 646;

- Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, istituita nella VIII Legislatura con legge 23 settembre 1981, n. 527, e prorogata nella IX Legislatura con legge 1° ottobre 1983, n. 522;

- Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «*dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana, istituita nella XIV Legislatura con legge 7 maggio 2002, n. 90;

d) preso atto che il patrimonio documentale versato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita nella XIII Legislatura, comprende anche quello delle precedenti omologhe Commissioni d'inchiesta;

e) preso altresì atto che, nella riunione del 21 ottobre 2014, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sulla necessità di acquisire la documentazione delle suddette Commissioni che presenti specifico interesse ai fini dell'inchiesta;

DELIBERA

1) di acquisire copia digitale:

a) dell'intera documentazione prodotta o acquisita dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia;

b) della documentazione prodotta o acquisita, con riferimento al rapimento e alla morte di Aldo Moro, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi;

c) della documentazione prodotta o acquisita, con riferimento al rapimento e alla morte di Aldo Moro, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, nella XIII Legislatura, comprendente anche atti e documenti prodotti o acquisiti dalle omologhe Commissioni d'inchiesta istituite nelle tre precedenti Legislature;

d) della documentazione prodotta o acquisita, con riferimento al rapimento e alla morte di Aldo Moro, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2;

e) della documentazione prodotta o acquisita, con riferimento al rapimento e alla morte di Aldo Moro, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana;

2) di dare mandato al personale del nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione, nonché a quello addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti dalla Commissione e della documentazione acquisita nel corso dell'inchiesta, ivi inclusa quella di cui al precedente n. 1), secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.